

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 6 dicembre 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo
L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di
esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo
L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 ottobre 1974, n. 632.

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973 Pag. 8486

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale umbro, ente di diritto pubblico con sede in Perugia. Pag. 8494

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1974.

Classificazione tra le provinciali di cinquantasette strade in provincia di Caserta Pag. 8495

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1974.

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale Pag. 8496

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1974.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.p.a. Turani Angelo, fallita, già corrente in Bergamo Pag. 8497

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Messa in liquidazione della Mutua assicurazione bestiame fra allevatori del comune di Spezzano della Sila, in Spezzano della Sila, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 8498

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Messa in liquidazione della Mutua assicurazione bestiame tra gli allevatori di Cassano Jonio, in Sibari, e nomina del commissario liquidatore Pag. 8498

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Messa in liquidazione della Mutua assicurazione bestiame tra gli allevatori di Spezzano Albanese, in Terranova di Sibari, e nomina del commissario liquidatore Pag. 8498

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1974.

Adeguamento delle pensioni dovute dal fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas Pag. 8499

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1974.

Perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette Pag. 8499

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1974.

Emissione di certificati speciali di credito 10 % - 1975-1985 per L. 1.900 miliardi, ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Pag. 8499

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1974.

Pagamento della tredicesima mensilità per l'anno 1974. Pag. 8502

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 novembre 1974.

Proroga della gestione commissariale del comune di Casanovo di Napoli Pag. 8502

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Esito di ricorsi Pag. 8503

Ministero della pubblica istruzione:

Smarrimento di diploma originale di laurea Pag. 8503

Smarrimento di diploma originale di educazione fisica. Pag. 8503

Esito di ricorsi Pag. 8503

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 8503

Ministero delle finanze: Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili, dal 25 febbraio 1974 al 28 marzo 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 433/74, n. 488/74, n. 522/74, n. 540/74, n. 585/74, n. 630/74 e n. 674/74. Pag. 8504

Regione Toscana:

Variante al piano regolatore generale del comune di Massa Pag. 8507

Variante al piano regolatore generale del comune di Pisa. Pag. 8507

Variante al piano regolatore generale del comune di Arezzo Pag. 8507

Variante al piano regolatore generale del comune di Prato. Pag. 8507

Variante al piano regolatore generale del comune di Cam- pi Bisenzio Pag. 8507

Approvazione del piano di zona del comune di San Mar- cello Pistoiese Pag. 8507

Approvazione del piano di zona del comune di Sorano. Pag. 8507

Approvazione del piano di zona del comune di Altopascio. Pag. 8507

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Con- corso, per titoli, per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diplo- ma finale di abilitazione professionale Pag. 8508

Ministero della sanità: Rettifica di decreto concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1971-72 Pag. 8511

Ministero del tesoro: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquanta posti, elevati a sessanta, di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle ragio- nerie provinciali dello Stato Pag. 8512

Ministero del bilancio e della programmazione economica: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria gene- rale del concorso, per titoli, a cinque posti, ridotti a quat- tro, di commesso in prova Pag. 8512

Ufficio veterinario provinciale di Padova: Graduatoria ge- nerale del concorso a posti di veterinario condotto van- canti nella provincia di Padova Pag. 8512

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano:

LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 1974, n. 8.

Disposizioni in materia di finanza locale Pag. 8513

LEGGE PROVINCIALE 2 settembre 1974, n. 9.

Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 20 set- tembre 1973, n. 62 Pag. 8513

LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 1974, n. 10.

Pareri tecnici sulle opere del settore agricoltura, foreste, regolazione di corsi d'acqua, nonché elettrificazione rurale. Pag. 8513

LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 1974, n. 11.

Emendamenti ed ulteriore finanziamento della legge pro- vinciale 11 gennaio 1974, n. 1: « Interventi a favore della agricoltura » Pag. 8514

LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 1974, n. 12.

Modifiche alla legge provinciale sulle comunità montane del 15 settembre 1973, n. 53 Pag. 8515

LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 1974, n. 13.

Provvidenze per la ricettività alberghiera - Rifinanzia- mento e modifiche della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23 Pag. 8515

LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 1974, n. 14.

Provvidenze per favorire la dotazione delle camere per forestieri negli esercizi alberghieri con impianti igienico-sa- nitari - Rifinanziamento e modifiche della legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25, e successive modifiche Pag. 8516

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 ottobre 1974, n. 632.

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratifi- care il trattato di estradizione fra la Repubblica ita- liana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXII del trattato stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — MORO — ZAGARI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI D'AMERICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

Desiderando rendere più efficace la collaborazione tra i due Paesi nella repressione del crimine con l'ado- zione delle necessarie disposizioni per la reciproca estra- dizione dei criminali,

Hanno deciso di concludere un trattato a tale scopo ed hanno nominato quali loro plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica italiana:

il senatore professor Giuseppe MEDICI, Ministro per gli affari esteri,

Il Presidente degli Stati Uniti d'America:

S. E. il signor Graham MARTIN, ambasciatore degli Stati Uniti d'America.

I quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni po- teri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Ciascuna Parte contraente si impegna a consegnare all'altra, alle condizioni e nei casi stabiliti dal presente trattato, le persone trovate nel proprio territorio che siano perseguite o siano state condannate per qualsiasi reato di cui al successivo articolo II, commesso nel territorio dell'altra Parte oppure fuori di esso qualora sussistano le condizioni indicate nell'articolo III del presente trattato.

Articolo II

Tali persone saranno consegnate a norma del presente trattato per uno qualsiasi dei seguenti reati, purchè sia previsto dalle leggi di entrambi i Paesi e per il quale possa essere irrogata una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore ad un anno.

- 1) Omicidio volontario; omicidio preterintenzionale; omicidio colposo; aggressione a scopo di omicidio.
- 2) Lesioni personali volontarie; lesioni volontarie gravi.
- 3) Aborto illegale.
- 4) Lancio illegale di sostanze corrosive o nocive sulla persona di un altro individuo.
- 5) Violenza carnale; atti di libidine violenti.
- 6) Atti di libidine violenti su persona minore dell'età fissata secondo le leggi dello Stato richiedente e dello Stato richiesto.
- 7) Incitamento, istigazione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.
- 8) sottrazione di minore degli anni quattordici; mancata assistenza o abbandono di minore degli anni quattordici quando dal fatto deriva una lesione personale o la morte.
- 9) Sequestro di persona in tutte le sue forme.
- 10) Rapina; aggressione a scopo di rapina.
- 11) Violazione di domicilio aggravata.
- 12) Furto.
- 13) Appropriazione indebita, commessa da privato o da pubblico funzionario.
- 14) Truffa.
- 15) Corruzione di pubblico ufficiale.
- 16) Estorsione e concussione.
- 17) Ricettazione.
- 18) a. Falsificazione o spaccio di documenti falsi;
b. falso in atto pubblico o uso dell'atto pubblico falso;
c. fabbricazione o spaccio, circolazione o uso fraudolento di monete, sigilli, francobolli, simboli, marchi o strumenti dello Stato o della pubblica autorità, contraffatti;
d. fabbricazione o detenzione, intenzionale e senza la prescritta autorizzazione, di strumenti, arnesi o macchine atti e destinati alla contraffazione di moneta metallica o cartacea.
- 19) Falso giuramento; falsa testimonianza; subornazione di testimone.
- 20) Incendio doloso.
- 21) Disastro o pericolo di disastro ferroviario, aereo o marittimo o di altri mezzi di trasporto.
- 22) Pirateria secondo le norme di diritto internazionale.
- 23) Ammutinamento o rivolta a bordo di un aeromobile o di una nave contro l'autorità del comandante

o del capitano dell'aeromobile o della nave; impossessamento o esercizio di controllo, mediante la forza o la violenza ovvero minaccia di forza o di violenza, dell'aeromobile o della nave.

24) Danneggiamento.

25) Bancarotta fraudolenta.

26) Reati contro le leggi relative alle sostanze stupefacenti, canapa indiana, allucinogeni, cocaina e suoi derivati ed altre droghe o sostanze chimiche dannose.

27) Reati contro le leggi relative alla fabbricazione o al traffico illecito di sostanze dannose alla salute.

28) Reati contro le leggi relative all'offerta o alla vendita o al trasporto di titoli o merci.

29) Reati contro le leggi relative alle armi da fuoco, esplosivi od ordigni incendiari.

30) Illegale impedimento di un procedimento giudiziario in corso o di un procedimento avanti un corpo politico o amministrativo, o interferenza nelle indagini relative alla violazione di una legge penale mediante l'atto di influenzare, corrompere, ostacolare, minacciare, ferire con qualsiasi mezzo pubblici ufficiali dell'autorità giudiziaria, giurati, testimoni o persone debitamente autorizzate ad esperire indagini nel campo penale.

L'extradizione sarà anche concessa per il reato italiano di « associazione per delinquere » se la richiesta fornisce anche gli elementi di « conspiracy », come definita dalle leggi degli Stati Uniti, al fine di commettere uno dei reati di cui al presente articolo. Il requisito che, secondo le leggi degli Stati Uniti, sia fornito lo elemento della « conspiracy » verrà soddisfatto quando sarà prodotta la documentazione dalla quale risultino sufficienti indizi che due o più persone si siano intese per commettere uno qualsiasi dei reati di cui al presente articolo e quando una o più di tali persone abbiano compiuto un qualsiasi atto al fine di conseguire lo scopo dell'intesa.

L'extradizione sarà concessa anche se i reati indicati nel presente articolo sono tentati o se per la loro perpetrazione vi sia stato concorso di due o più individui.

L'extradizione sarà inoltre concessa per i menzionati reati anche quando, al solo fine di stabilire negli Stati Uniti la giurisdizione federale, sono state prese in considerazione circostanze quali quella della « transportation » da uno Stato ad un altro. Per « transportation » si intende qualunque trasporto o trasferimento di persone, cose od altro.

Articolo III

Quando nel presente trattato si fa riferimento al territorio di una Parte contraente, si intende tutto il territorio sotto la giurisdizione della stessa Parte contraente, compreso lo spazio aereo e le acque territoriali, nonché le navi e gli aeromobili registrati presso quella Parte contraente, nel caso in cui detto aeromobile sia in volo o detta nave sia in navigazione in alto mare quando il reato è commesso. Ai fini del presente trattato, l'aeromobile è considerato in volo dal momento in cui viene impressa la propulsione per il decollo fino al momento in cui ha termine l'atterraggio.

Quando il reato è stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente, la competente autorità italiana, nel caso di una richiesta presentata dagli Stati Uniti, e l'autorità esecutiva degli Stati Uniti, nel caso di una richiesta presentata dall'Italia, avranno il potere di concedere l'extradizione qualora le leggi della Parte richiedente prevedano la punizione di detto reato.

Articolo IV

La Parte richiesta non potrà rifiutare l'estradizione per il solo fatto che la persona richiesta è proprio cittadino.

Articolo V

L'estradizione sarà concessa solo se le prove sono ritenute sufficienti, secondo le leggi della Parte richiesta, o a giustificare il suo rinvio a giudizio, se il reato del quale è accusato fosse stato commesso nel territorio di detta Parte, o ad accertare che essa è la stessa persona condannata dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente.

Articolo VI

L'estradizione non sarà concessa nei seguenti casi:

1) se la persona di cui si chiede l'estradizione è oggetto di procedimento penale in corso, ovvero in seguito a giudizio è stata prosciolta o condannata, nel territorio della Parte richiesta, per il reato per il quale viene chiesta l'estradizione;

2) se la persona della quale si chiede l'estradizione è stata giudicata ed è stata assolta o ha espiato la pena in uno Stato terzo per il reato per il quale si chiede la sua estradizione;

3) se l'azione penale o l'esecuzione della pena per il reato sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente o sarebbero prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiesta, nella ipotesi che il reato fosse stato commesso nel territorio di quest'ultima;

4) se il reato costituisce un'infrazione alle leggi militari e non è previsto dal diritto penale comune;

5) se il reato per il quale l'estradizione viene chiesta e di natura politica o se la persona di cui si chiede l'estradizione dimostra che la richiesta, di fatto, è stata avanzata allo scopo di sottoporla a giudizio o di punirla per un reato di natura politica. Agli effetti della applicazione del presente paragrafo, nel caso di impossessamento o esercizio di controllo, mediante forza o violenza, ovvero minaccia di forza o violenza, commessi a bordo di un aeromobile in volo che trasporta passeggeri in servizio di linea ovvero a contratto di noleggio (charter), si considererà prevalente il carattere di delitto comune quando le conseguenze siano state o avrebbero potuto essere gravi. Al fine di determinare la gravità del reato sarà tenuta in speciale considerazione la circostanza che l'atto abbia posto in pericolo la vita o compromesso la sicurezza dei passeggeri o dell'equipaggio. Alle autorità della Parte richiesta spetta di decidere se un determinato caso rientra fra quelli previsti dal presente paragrafo.

Articolo VII

Qualora una domanda di estradizione venga presentata a norma del presente trattato per una persona che alla data di tale domanda sia minore degli anni diciotto e sia considerata dalla Parte richiesta come proprio residente, la Parte richiesta, qualora ritenga che l'estradizione sconvolgerebbe il reinserimento sociale e la riabilitazione di detta persona, può raccomandare alla Parte richiedente di revocare la domanda di estradizione, precisandone le ragioni.

Articolo VIII

Se il reato per il quale viene chiesta l'estradizione è punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte richiedente, e le leggi della Parte richiesta non prevedono, per il reato in questione, tale pena, l'estradizione sarà rifiutata salvo che la Parte richiedente non si impegni con garanzie ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, a non fare infliggere la pena di morte oppure, se inflitta, a non farla eseguire.

Articolo IX

Se la persona della quale si chiede l'estradizione è sottoposta a procedimento penale o sta espiando una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello per il quale è stata chiesta l'estradizione, la consegna può essere rinviata sino alla conclusione del procedimento e al termine dell'espiazione della pena eventualmente inflitta.

Articolo X

La decisione in merito alla domanda di estradizione sarà presa in conformità alla legislazione della Parte richiesta e la persona della quale è chiesta l'estradizione ha il diritto di avvalersi di tutte le garanzie ed i mezzi di impugnazione previsti da detta legislazione.

Articolo XI

La domanda di estradizione sarà inoltrata per via diplomatica.

La domanda sarà accompagnata da una descrizione della persona richiesta, dalla esposizione dei fatti relativi al procedimento, dal testo delle leggi applicabili dalla Parte richiedente comprese quelle che configurano il reato, quelle che stabiliscono la relativa pena e quelle che regolano la prescrizione dell'azione penale o dell'esecuzione della pena di cui trattasi.

La domanda, se riguarda una persona non ancora condannata, deve essere inoltre accompagnata da un provvedimento restrittivo della libertà personale, emesso da un giudice o da altra persona investita di funzioni giudiziarie della Parte richiedente, e da documenti dai quali risultino indizi tali che, secondo le leggi della Parte richiesta, giustificerebbero l'arresto ed il rinvio a giudizio se il reato fosse stato commesso sul suo territorio, nonché dalla prova che la persona richiesta è quella alla quale il provvedimento restrittivo della libertà personale si riferisce.

La domanda se riguarda una persona già condannata, deve essere accompagnata dalla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti nel territorio della Parte richiedente, da una dichiarazione dalla quale risulti la quantità di pena non espiata e dalla prova che la persona richiesta è quella alla quale la sentenza si riferisce.

Il provvedimento restrittivo della libertà personale, le deposizioni e le altre prove, asseverate con giuramento, nonché gli atti giudiziari dai quali risulta l'esistenza della condanna, o le copie autentiche di tali documenti, saranno ammessi come prove, in sede di esame della domanda di estradizione se, nel caso di domanda formulata dall'Italia, essi portano la firma o sono accompagnati dall'attestazione di un giudice o altro pubblico ufficiale oppure sono autenticati con il sigillo ufficiale del Ministero della giustizia e, in ogni caso,

sono autenticati dal principale funzionario diplomatico o consolare degli Stati Uniti in Italia, oppure se, nel caso di domanda formulata dagli Stati Uniti, sono firmati o autenticati da un giudice o altro pubblico ufficiale degli Stati Uniti e portano il sigillo ufficiale del Dipartimento di Stato. Ogni deposizione od altro mezzo di prova che non sia stato reso sotto giuramento, ma che sia conforme agli altri requisiti di cui al presente comma, sarà ammesso come prova come se fosse una deposizione od una prova resa sotto giuramento nel caso in cui risulti che la persona, prima di deporre avanti l'autorità giudiziaria della Parte richiedente, sia stata informata da detta autorità sulle sanzioni penali nelle quali incorrerebbe nel caso di dichiarazione falsa o reticente.

Articolo XII

La competente autorità italiana e l'autorità esecutiva degli Stati Uniti hanno il potere discrezionale di concedere l'estradizione di persone condannate in assenza o in contumacia. La domanda di estradizione di tali persone sarà accompagnata da documentazione dalla quale risultino sufficienti indizi che il reato è stato commesso dalla persona richiesta. La Parte richiedente può considerare tali condanne definitive qualora la propria legge lo preveda.

La competente autorità italiana e l'autorità esecutiva degli Stati Uniti possono richiedere informazioni in merito alla procedura utilizzata per le notifiche alla persona la cui estradizione sia domandata in base al presente articolo, nonché in merito alle procedure eventualmente esistenti, di cui la persona stessa può disporre per riaprire il procedimento.

Articolo XIII

In caso di urgenza ciascuna Parte contraente può chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta in attesa della presentazione della domanda di estradizione per via diplomatica. La richiesta di arresto provvisorio potrà essere inoltrata sia per via diplomatica, sia direttamente tra il Ministero italiano di grazia e giustizia ed il Dipartimento federale della giustizia degli Stati Uniti; essa deve contenere la descrizione della persona richiesta, l'indicazione che si intende chiedere la sua estradizione e la dichiarazione dell'esistenza di un provvedimento restrittivo della libertà personale o di una sentenza di condanna, incluse le sentenze di condanna in assenza o in contumacia della persona di cui trattasi, nonché le altre eventuali informazioni che sarebbero necessarie per giustificare la emissione di un provvedimento limitativo della libertà personale se il reato fosse stato commesso, o la persona fosse stata condannata, nel territorio della Parte richiesta.

Ricevuta la domanda, la Parte richiesta compirà tutti i passi necessari al fine di assicurare l'arresto della persona richiesta.

La persona arrestata in base a tale richiesta dovrà essere posta in libertà dopo quarantacinque giorni dalla data dell'arresto se non sarà stata ricevuta la domanda di estradizione accompagnata dai documenti indicati nell'articolo XI. Questa condizione non impedirà l'instaurazione di un procedimento avente per oggetto la estradizione della persona richiesta se la domanda sarà successivamente ricevuta.

Articolo XIV

Se la Parte richiesta esige prove o informazioni aggiuntive per poter essere in grado di decidere sulla domanda di estradizione, tali informazioni e prove devono esserle sottoposte nel termine che la Parte richiesta fisserà.

Se la persona richiesta si trova in istato di arresto e le informazioni e le prove aggiuntive di cui sopra non sono sufficienti o non sono state ricevute nel termine indicato dalla Parte richiesta, detta persona sarà posta in libertà. Tale rilascio tuttavia non impedirà alla Parte richiedente di proporre un'altra domanda per lo stesso reato.

Articolo XV

La persona estradata a norma del presente trattato non può essere detenuta, giudicata o punita nel territorio della Parte richiedente per un reato diverso da quello per il quale è stata concessa l'estradizione, né può essere estradata dalla stessa Parte ad un terzo Stato, salvo che:

1) la persona abbia lasciato il territorio della Parte richiedente dopo la sua estradizione e vi abbia poi fatto ritorno volontariamente;

2) la persona non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente entro quarantacinque giorni dal momento in cui è stata libera di lasciarlo; o

3) la Parte richiesta abbia acconsentito alla detenzione, al giudizio ed alla punizione della persona estradata per un reato diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, ovvero alla sua estradizione ad un terzo Stato.

Le presenti clausole non sono applicabili ai reati commessi dopo l'estradizione.

Articolo XVI

Qualora la Parte richiesta riceva due o più domande di estradizione della stessa persona per lo stesso reato o per reati diversi, deciderà a quale degli Stati richiedenti concedere l'estradizione, tenendo conto delle circostanze ed in particolare della possibilità di una successiva estradizione tra gli Stati richiedenti, della gravità di ciascun reato, del luogo in cui il reato è stato commesso, della cittadinanza della persona richiesta, delle date alle quali le richieste sono state ricevute e delle norme dei trattati di estradizione tra la Parte richiesta e l'altro Stato o gli altri Stati richiedenti.

Articolo XVII

La Parte richiesta comunicherà senza indugio per via diplomatica alla Parte richiedente la propria decisione sulla domanda di estradizione.

Se, ai fini dell'estradizione, è stato emesso dall'autorità competente un mandato od ordine di cattura nei confronti della persona richiesta e se detta persona non viene allontanata dal territorio della Parte richiesta entro il termine prescritto dalle leggi di detta Parte, la persona in questione può essere messa in libertà e la Parte richiesta può in seguito rifiutare di estradare detta persona per lo stesso reato.

Articolo XVIII

Nella misura consentita dalla legge della Parte richiesta e facendo salvi i diritti dei terzi, tutti gli oggetti costituenti il profitto del reato o che possono

essere utilizzati come mezzi di prova, devono, se trovati, essere consegnati se l'estradizione è concessa.

Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, gli oggetti sopra menzionati devono essere consegnati alla Parte richiedente anche se l'estradizione, dopo essere stata accordata, non ha potuto essere eseguita, a causa della morte o della fuga della persona richiesta.

Articolo XIX

Il trasporto attraverso il territorio di una delle Parti contraenti di una persona consegnata all'altra Parte contraente da uno Stato terzo deve essere consentito se di esso viene fatta richiesta per via diplomatica, purché sussistano le condizioni che consentirebbero l'estradizione della stessa persona da parte dello Stato di transito e non si oppongano al transito stesso ragioni di ordine pubblico.

La Parte in favore della quale la persona è stata estradata dovrà rimborsare alla Parte attraverso il cui territorio la persona stessa è stata trasportata, tutte le spese sostenute in relazione al trasporto.

Articolo XX

Le spese relative alla traduzione dei documenti ed al trasporto della persona richiesta sono a carico della Parte richiedente.

I pubblici ufficiali competenti degli Stati Uniti rappresenteranno l'Italia con tutti i mezzi legali a loro disposizione davanti alle proprie autorità giudiziarie e reciprocamente l'Italia si impegna a far valere gli interessi degli Stati Uniti con tutti i mezzi legali previsti dal proprio ordinamento.

Nessuna richiesta di rimborso di spese sostenute per l'arresto, la detenzione, l'interrogatorio e la consegna della persona richiesta a norma del presente trattato sarà avanzata dalla Parte richiedente nei confronti della Parte richiedente.

Articolo XXI

Il presente trattato si applica ai reati di cui all'articolo II commessi sia prima che dopo la data di entrata in vigore del trattato stesso; tuttavia l'estradizione non può essere concessa per un reato che sia stato commesso prima della data di entrata in vigore del presente trattato e che non costituiva reato, secondo le leggi di entrambe le Parti contraenti, al momento in cui fu commesso.

Articolo XXII

Il presente trattato sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Washington non appena possibile.

Il presente trattato entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ognuna delle Parti contraenti mediante notifica dell'altra Parte contraente e cesserà di avere effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

Il presente trattato abroga e sostituisce la convenzione di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America firmata a Washington il 23 marzo 1868, emendata ed integrata dalle convenzioni firmate rispettivamente il 21 gennaio 1869 e l'11 giugno 1884, nonché dall'accordo costituito dallo scambio di note del 16 e 17 aprile 1946.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente trattato ed apposto i loro sigilli.

FATTO a Roma, in duplice originale, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, il 18 gennaio 1973.

Per gli Stati Uniti d'America
Graham A. MARTIN

Per la Repubblica italiana
MEDICI

TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND ITALY

THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
and
THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

Desiring to make more effective the cooperation between the two countries in the repression of crime by making provision for the reciprocal extradition of offenders;

Have decided to conclude a treaty for this purpose and have appointed as their plenipotentiaries:

The President of the United States of America:

H. E. Graham MARTIN, ambassador of the United States of America, and

The President of the Italian Republic:

Senator professor Giuseppe MEDICI, Minister of foreign affairs.

Who, having exchanged their respective full powers, which were found in good and due form, have agreed as follows:

Article I

Each contracting Party agrees to extradite to the other, in the circumstances and subject to the conditions described in this treaty, persons found in its territory who have been charged with or convicted of any of the offenses mentioned in article II of this treaty committed within the territory of the other or outside thereof under the conditions specified in article III of this treaty.

Article II

Persons shall be delivered up according to the provisions of this treaty for any of the following offenses provided that these offenses are punishable by the laws of both contracting Parties and subject to a term of imprisonment exceeding one year:

1. Murder; manslaughter; assault with intent to commit murder.
2. Malicious wounding; inflicting grievous bodily harm.
3. Illegal abortion.
4. Unlawful throwing or application of any corrosive or injurious substances upon the person of another.
5. Rape; indecent assault.
6. Unlawful sexual acts with or upon children under the age specified by the laws of both the requesting and requested parties.

7. Prostitution defined as procuring a woman to have unlawful sexual intercourse or to become a prostitute, or living on the earnings of prostitution or exercising control over a prostitute.

8. Child stealing of a minor under the age of fourteen years, willful nonsupport or willful abandonment of a minor under the age of fourteen years when personal injury or death results.

9. Kidnapping; abduction; false imprisonment.

10. Robbery; assault with intent to rob.

11. Burglary; housebreaking.

12. Larceny.

13. Embezzlement.

14. Fraud, including:

a. Obtaining property, money or valuable securities by false pretenses or statements or by threat of force or by defrauding any governmental body, the public, or any person, by deceit, falsehood, use of the mails or other means of communication in connection with schemes intended to deceive or defraud, or other fraudulent means.

b. Fraud by a bailee, banker, agent, factor, trustee, executor, administrator or by a director or officer of any company.

15. Bribery, including soliciting, offering and accepting.

16. Extortion by private or public persons.

17. Receiving or transporting any money, valuable securities or other property knowing the same to have been unlawfully obtained.

18. Forgery and counterfeiting, including:

a. Forgery or uttering what is forged.

b. The forgery or false making of official documents or public records of the government or public authority or the uttering or fraudulent use of the same.

c. The making or the utterance, circulation of fraudulent use of counterfeit money or counterfeit seals, stamps, dies and marks of the government or public authority.

d. Knowingly and without lawful authority, making or having in possession any instrument, tool, or machine adapted and intended for the counterfeiting of money, whether coin or paper.

19. Perjury; false swearing; subornation of perjury.

20. Arson.

21. Any malicious act done with intent to endanger the safety of any person traveling upon a railway, or in any aircraft or vessel or other means of transportation.

22. Piracy by law of nations.

23. Mutiny or revolt on board an aircraft or vessel against the authority of the captain or commander of such aircraft or vessel; any seizure or exercise of control, by force or violence or threat of force or violence, of an aircraft or vessel.

24. Malicious injury to property.

25. Fraudulent bankruptcy.

26. Offenses against the laws relating to narcotic drugs, cannabis sativa L., hallucinogenic drugs, cocaine and its derivatives and other dangerous drugs and chemicals.

27. Offenses against the laws relating to the illicit manufacture of or traffic in substances injurious to health.

28. Offenses against the laws relating to the sale or transportation of securities or commodities.

29. Offenses against the laws relating to firearms, explosives, or incendiary devices.

30. Unlawful obstruction of juridical proceedings or proceedings before governmental bodies or interference with an investigation of a violation of a criminal statute by the influencing, bribing, impeding, threatening, or the injuring by any means, any officer of the court, juror, witness, or duly authorized criminal investigator.

Extradition shall also be granted for the Italian offense of « associazione per delinquere » if the request establishes the elements of a conspiracy, as defined by the laws of the United States, to commit any of the offenses mentioned in this article. The requirement that a conspiracy under the laws of the United States be established will be fulfilled when evidence is produced establishing probable cause that two or more persons have conspired to commit any offense in this article and when one or more of such persons have done any act to effect the object of the conspiracy.

Extradition shall also be granted for attempts to commit, conspiracy to commit, or participation in, any of the offenses mentioned in this article.

Extradition shall also be granted for the above-mentioned offenses, even when for the sole purpose of recognizing United States Federal jurisdiction, circumstances such as the transportation from one State to another, have been taken into account. By transportation is meant any transport or transfer of persons, articles, or other items.

Article III

A reference in this treaty to the territory of a contracting Party is a reference to all the territory under the jurisdiction of that Contracting Party, including airspace and territorial waters and vessels and aircraft registered in that contracting Party if any such aircraft is in flight or if any such vessel is on the high seas when the offense is committed. For purposes of this treaty an aircraft shall be considered to be in flight from the moment when power is applied for the purpose of take-off until the moment when the landing run ends.

When the offense has been committed outside the territory of the requesting Party, in the case of a request emanating from Italy, the executive authority of the United States, and in the case of a request emanating from the United States, the competent authority of Italy, shall have the power to grant extradition if the laws of the requested party provide for the punishment of such an offense.

Article IV

A requested Party shall not decline to extradite a person sought because such person is a national of the requested Party.

Article V

Extradition shall be granted only if the evidence be found sufficient, according to the laws of the requested Party, either to justify his committal for

trial if the offense of which he is accused had been committed in its territory or to prove that he is the identical person convicted by the courts of the requesting Party.

Article VI

Extradition shall not be granted in any of the following circumstances:

1. When the person whose surrender is sought is being proceeded against or has been tried and discharged or punished in the territory of the requested Party for the offense for which his extradition is requested.

2. When the person whose surrender is sought has been tried and acquitted or has undergone his punishment in a third State for the offense for which his extradition is requested.

3. When the prosecution or the enforcement of the penalty for the offense has become barred by lapse of time according to the laws of the requesting Party or would be barred by lapse of time according to the laws of the requested Party had the offense been committed in its territory.

4. When the offense constitutes an infraction against military law which is not an offense under ordinary criminal law.

5. When the offense for which extradition is requested is of a political character, or if the person whose surrender is sought proves that the requisition for his surrender has, in fact, been made with a view to try or punish him for an offense of a political character. For the purposes of the application of the present paragraph, the seizure or exercise of control by force or violence or threat of force or violence committed on board an aircraft in flight carrying passengers in scheduled air services or on a charter basis will be presumed to have a predominant character of a common crime when the consequences of the offense were or could have been grave. If any question arises as to whether a case comes within the provisions of this paragraph, the authorities of the Government on which the requisition is made shall decide.

Article VII

If a request for extradition is made under this treaty for a person who at the time of such request is under the age of eighteen years and is considered by the requested Party to be one of its residents, the requested Party, upon a determination that extradition would disrupt the social readjustment and rehabilitation of that person, may recommend to the requesting Party that the request for extradition be withdrawn, specifying the reasons therefor.

Article VIII

When the offense for which the extradition is requested is punishable by death under the laws of the requesting Party and the laws of the requested Party do not provide for such punishment for that offense, extradition shall be refused unless the requesting Party provides such assurances as the requested Party considers sufficient that the death penalty shall not be imposed, or, if imposed, shall not be executed.

Article IX

When the person whose extradition is requested is being proceeded against or is serving a sentence in the territory of the requested Party for an offense other than that for which extradition has been requested, his surrender may be deferred until the conclusion of the proceedings and the full execution of any punishment he may be or may have been awarded.

Article X

The determination that extradition should or should not be granted shall be made in accordance with the law of the requested Party and the person whose extradition is sought shall have the right to use all remedies and recourses provided by such law.

Article XI

The request for extradition shall be made through the diplomatic channel.

The request shall be accompanied by a description of the person sought, a statement of the facts of the case, the text of the applicable laws of the requesting Party including the law defining the offense, the law prescribing the punishment for the offense, and the law relating to the limitation of the legal proceedings or the enforcement of the penalty for the offense.

When the request relates to a person who has not yet been convicted, it must also be accompanied by a warrant of arrest issued by a judge or other judicial officer of the requesting Party and by such evidence as, according to the laws of the requested Party, would justify his arrest and committal for trial if the offense had been committed there, including evidence proving that the person requested is the person to whom the warrant of arrest refers.

When the request relates to a person already convicted, it must be accompanied by a judgment of conviction and sentence passed against him in the territory of the requesting Party, by a statement showing how much of the sentence has not been served, and by evidence proving that the person requested is the person to whom the sentence refers.

The warrant of arrest and deposition or other evidence, given under oath, and the judicial documents establishing the existence of the conviction, or certified copies of these documents, shall be admitted in evidence in the examination of the request for extradition when, in the case of a request emanating from Italy, they bear the signature or are accompanied by the attestation of a judge, magistrate or other official or are authenticated by the official seal of the Ministry of justice and, in any case, are certified by the principal diplomatic or consular officer of the United States in Italy, or when, in the case of a request emanating from the United States, they are signed by or certified by a judge, magistrate or officer of the United States and they are sealed by the official seal of the Department of State. Any deposition or other evidence which has not been given under oath but which otherwise meets the requirements set forth in this paragraph shall be admitted in evidence as a deposition or evidence given under oath when there is an indication that the person, prior to deposing before the judicial authorities of the requesting Party, was informed by those authorities of the penal sanctions to which he would be subject in the case of false or incomplete statements.

Article XII

The executive authority of the United States and the competent authority of Italy shall, in their discretion, have the power to grant extradition of persons in cases of conviction in absentia or in contumacy. The request for extradition of such persons shall be accompanied by evidence establishing probable cause that the offense has been committed by the person sought. Should the law of the requesting Party so provide, such convictions may be treated as final convictions.

The executive authority of the United States and the competent authority of Italy may require information concerning the notification procedure employed in the case of a person whose extradition is requested in accordance with this article and the procedures, if any, which are available to that person to reopen the judgment of conviction.

Article XIII

In case of urgency a contracting Party may apply for the provisional arrest of the person sought pending the presentation of the request for extradition through the diplomatic channel. This application may be made either through the diplomatic channel or directly between the Italian Ministry of grace and justice and the United States Department of justice. The application shall contain a description of the person sought, an indication of intention to request the extradition of the person sought and a statement of the existence of a warrant of arrest or a judgment of conviction, including convictions in absentia and in contumacy, against that person, and such further information, if any, as would be necessary to justify the issue of a warrant of arrest had the offense been committed, or the person sought been convicted, in the territory of the requested Party.

On receipt of such an application the requested Party shall take the necessary steps to secure the arrest of the person claimed.

A person arrested upon such an application shall be set at liberty upon the expiration of forty-five days from the date of his arrest if a request for his extradition accompanied by the documents specified in article XI shall not have been received. This stipulation shall not prevent the institution of proceedings with a view to extraditing the person sought if the request is subsequently received.

Article XIV

If the requested Party requires additional evidence or information to enable it to decide on the request for extradition, such evidence or information shall be submitted to it within such time as that Party shall require.

If the person sought is under arrest and the additional evidence or information submitted as aforesaid is not sufficient or if such evidence or information is not received within the period specified by the requested Party, he shall be discharged from custody. However, such discharge shall not bar the requesting Party from submitting another request in respect of the same offense.

Article XV

A person extradited under the present treaty shall not be detained, tried or punished in the territory of the requesting Party for an offense other than that for which extradition has been granted nor be extradited by that Party to a third State unless:

1. He has left the territory of the requesting Party after his extradition and has voluntarily returned to it;

2. After being free to do so, he has not left the territory of the requesting State within forty-five days; or

3. The requested Party has consented to his detention, trial and punishment for an offense other than that for which extradition was granted, or to his extradition to a third State.

These stipulations shall not apply to offenses committed after the extradition.

Article XVI

A requested Party upon receiving two or more requests for the extradition of the same person either for the same offense, or for different offenses, shall determine to which of the requesting States it will extradite the person sought, taking into consideration the circumstances and particularly the possibility of a later extradition between the requesting States, the seriousness of each offense, the place where the offense was committed, the nationality of the person sought, the dates upon which the requests were received and the provisions of any extradition agreements between the requested Party and the other requesting State or States.

Article XVII

The requested Party shall promptly communicate to the requesting Party through the diplomatic channel the decision on the request for extradition.

If a warrant or order for the extradition of a person sought has been issued by the competent authority and he is not removed from the territory of the requested Party within such time as may be prescribed by the laws of that Party, he may be set at liberty and the requested Party may subsequently refuse to extradite that person for the same offense.

Article XVIII

To the extent permitted under the law of the requested Party and subject to the rights of third parties, which shall be duly respected, all articles acquired as a result of the offense or which may be required as evidence shall, if found, be surrendered if extradition is granted.

Subject to the qualifications of the first paragraph, the above-mentioned articles shall be returned to the requesting Party even if the extradition, having been agreed to, cannot be carried out owing to the death or escape of the person sought.

Article XIX

The right to transport through the territory of one of the contracting Parties a person surrendered to the other contracting Party by a third State shall be granted on request made through the diplomatic channel provided that conditions are present which would war-

rant extradition of such person by the State of transit and reasons of public order are not opposed to the transit.

The Party to which the person has been extradited shall reimburse the Party through whose territory such person is transported for any expenses incurred by the latter in connection with such transportation.

Article XX

Expenses related to the translation of documents and to the transportation of the person sought shall be paid by the requesting State.

The appropriate legal officers of the United States shall, by all legal means within their power, assist Italy before its respective judges and magistrates and, reciprocally, Italy undertakes to represent the interests of the United States by all legal means envisaged by its legal system.

No pecuniary claim, arising out of the arrest, detention, examination and surrender of persons sought under the terms of this treaty, shall be made by the requested State against the requesting State.

Article XXI

This treaty shall apply to offenses mentioned in article II committed before as well as after the date this treaty enters into force, provided that no extradition shall be granted for an offense committed before the date this treaty enters into force which was not an offense under the laws of both contracting Parties at the time of its commission.

Article XXII

This treaty shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Washington as soon as possible.

This treaty shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification. It may be terminated by either contracting Party giving notice of termination to the other contracting Party at any time and the termination shall be effective six months after the date of receipt of such notice.

This treaty shall terminate and replace the extradition convention between the United States and Italy signed at Washington, march 23, 1868, as amended and supplemented by the conventions signed January 21, 1869 and June 11, 1884, respectively, as well as the agreement effected by exchange of notes of April 16 and 17, 1946.

IN WITNESS WHEREOF the plenipotentiaries have signed this treaty and have hereunto affixed their seals.

DONE in duplicate, in the English and Italian languages, both equally authentic, at Rome the eighteenth day of January, one thousand nine hundred seventy three.

For the United States of America
Graham A. MARTIN

For the Italian Republic
MEDICI

Visto, il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale umbro, ente di diritto pubblico con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale umbro, ente di diritto pubblico con sede in Perugia, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1953, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni assunte in data 30 aprile 1973, 12 settembre 1973 e 30 aprile 1974 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' approvata la modificazione degli articoli 5, 13, 18 e 32 dello statuto del Mediocredito regionale umbro, ente di diritto pubblico con sede in Perugia, in conformità del seguente testo:

Art. 5. — Il fondo di dotazione dell'istituto è di L. 5.460.500.000 (cinquemiliardiquattrocentosessantamilionicinquecentomila) ripartito in quote di partecipazione nominative ed indivisibili di L. 100.000 (centomila) ciascuna.

Detto fondo è costituito come segue:

	Quote n.	Lire
Tesoro dello Stato	21.102	2.110.200.000
Cassa di risparmio di Perugia	11.722	1.172.200.000
Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Roma	4.336	433.600.000
Cassa di risparmio di Terni .	3.883	388.300.000
Cassa di risparmio di Città di Castello	3.821	382.100.000
Cassa di risparmio di Foligno	2.702	270.200.000
Cassa di risparmio di Spoleto	1.732	173.200.000
Banco di Perugia S.p.a. . .	1.629	162.900.000
Cassa di risparmio di Orvieto	1.408	140.800.000
Banca popolare di Spoleto .	1.340	134.000.000
Cassa di risparmio di Narni .	930	93.000.000
	<u>54.605</u>	<u>5.460.500.000</u>

Il conferimento statale sarà annualmente aumentato con l'apporto della quota di utili spettanti allo Stato; e ciò ai sensi dell'art. 13, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea dei partecipanti.

La responsabilità dei partecipanti all'istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro ente partecipante. Tuttavia la cessione delle quote ad un altro ente partecipante non può aver luogo se non con il consenso dell'assemblea dei partecipanti all'istituto.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato su richiesta del consiglio di amministrazione entro dieci giorni dalla data di invito e in un'unica soluzione. Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 13. — Spetta all'assemblea:

a) procedere alla nomina del presidente, del vice presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione di nomina elettiva;

b) procedere alla nomina dei sindaci di sua competenza;

c) approvare il bilancio dell'istituto;

d) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato centrale per lo intervento alle riunioni dei rispettivi organi, a stipulazioni, atti e per l'espletamento di altre mansioni inerenti all'attività dell'istituto;

f) determinare il compenso dei sindaci effettivi;

g) decidere sulle domande di partecipazione eventualmente avanzate dagli enti indicati all'art. 1 nonché deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità;

h) deliberare le modifiche del presente statuto che andranno poi approvate con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445;

i) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Art. 18. — Tutte le cariche sono gratuite; ai componenti il consiglio spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle sedute consiliari e per gli altri motivi indicati nell'art. 13, lettera e), cui va aggiunta per coloro che risiedono fuori di Perugia una diaria ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 32. — La direzione dell'istituto è affidata ad un direttore nominato ai sensi dell'art. 23, punto d), del presente statuto.

Le funzioni di direttore potranno essere conferite anche al direttore generale o altro dirigente di una delle aziende di credito dell'Umbria partecipanti.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito da un dirigente o da un funzionario dell'istituto, o di una delle aziende di credito dell'Umbria partecipanti, nominato a termine del precedente art. 23.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore costituisce prova legale della sua assenza o impedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

*Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato*

DE MITA

(9293)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1974.

Classificazione tra le provinciali di cinquantasette strade in provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 1° ottobre 1965, n. 163, con il quale l'amministrazione provinciale di Caserta ha deliberato la provincializzazione di novantotto strade comunali e di bonifica;

Visto il voto 11 settembre 1973, n. 685, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che delle novantotto strade possono essere classificate provinciali le seguenti cinquantasette:

- 1) strada: via Cavella - km 1+300;
- 2) strada: circumvallazione di Camigliano - chilometri 0+300;
- 3) strada: strada statale n. 158 - Ponte sul Volturno - km 4+700;
- 4) strada: « via Cimitero » (via Cimitero di Caserta) - km 1+500;
- 5) strada: via delle Dune-S. Maria a Cubito-Fosselloni-Via di Mezzo-Via Quote Vecchie-Provinciale via delle Dune - km 4+000;
- 6) strada: via delle Dune-Traversa Vittorio Emanuele-S. Maria a Cubito - km 0+800;
- 7) strada: strada provinciale « Musicile-Patturelli-Madonna delle Grazie » - Strada provinciale « S. Andrea Macerata-Recale » - km 0+700;
- 8) strada: variante di S. Maria Capua Vetere - km 3+200;
- 9) strada: S. Croce-Provinciale Teano-Torricelle-Passarelle-Strada statale n. 6 - km 3 + 180;
- 10) strada: strada statale n. 6-Provinciale 2^a Macchina-Cascano (strada Transi) - km 3+000;
- 11) strada: Tuoro di Sessa-Ponte Grottone-Roccamonfina - km 2+000;
- 12) strada: S. Laurenziello - km 0+300;
- 13) strada: Caiazzo-S. Giovanni e Paolo-Castelcampagnano - km 7+800;
- 14) strada: via Collepuoti - km 2+200;
- 15) strada: circumvallazione Marcianise-Lato sud-Strada statale n. 87 - km 0+200;
- 16) strada: circumvallazione Marcianise-Provinciale Groia-Provinciale Casapuzzano-Groia - km 0+600;

- 17) strada: via Cavour (Casal di Principe) - chilometri 2+500;
- 18) strada: S. Lorenzo-Campanariello-Ghianca - km 2+120;
- 19) strada: Cascano-Provinciale Carinola-Madonna della Neve - km 0+800;
- 20) strada: S. Donato Carinola-S. Croce di Carinola - km 1+300;
- 21) strada: strada statale n. 6-strada statale n. 85-Per Verdesca - km 5+800;
- 22) strada: via Capule (S. Angelo d'Alife) - chilometri 1+300;
- 23) strada: via S. Nicola - km 2+500;
- 24) strada: S. Lucia-Ruviano - km 6+500;
- 25) strada: Alvignanello-Convento degli Angeli - km 2+200;
- 26) strada: Formicola-Rocchetta e Croce - chilometri 5+000;
- 27) strada: Caiazzo-Castel di Sasso - km 7+600;
- 28) strada: prolungamento Pietramelara-Pantano-Per Marzanello di Vairano - km 6+200;
- 29) strada: Bocche di Pantano - km 2+000;
- 30) strada: Vairano-Ferrovia Caianello-Sulmone - km 5+664;
- 31) strada: Rio Maltempo-Tavernola - km 2+353;
- 32) strada: accesso alla Scafa di Presenzano - chilometri 0+752;
- 33) strada: masseria Lordi-Scafa di Presenzano - km 1+664;
- 34) strada: Baia Latina-Fiume Volturno - chilometri 2+400;
- 35) strada: Contra-Fiume Volturno - km 2+700;
- 36) strada: Canneto-Saetta - km 2+934;
- 37) strada: Raccordi - km 1+843;
- 38) strada: trasversale Moracena - km 3+547;
- 39) strada: Verdesca 1° lotto - km 3+807;
- 40) strada: Verdesca 2° lotto - km 3+200;
- 41) strada: masseria Pincera-Masseria Penne - chilometri 1+289;
- 42) strada: Mastrati-Torcino - km 10+000;
- 43) strada: raccordo NAC - km 1+572;
- 44) strada: Alife-Trevelischi - km 2+900;
- 45) strada: strada statale n. 6-Ponte sul Fiume Peccia in località Moscuso - km 1+150;
- 46) strada: Sessa-Mignano-Calabritto-Cocuruzzo - km 5+215;
- 47) strada: Francolise-Cavalorda-Riopersico - chilometri 4+800;
- 48) strada: Roccamonfina-Sipicciano - km 4+200;
- 49) strada: Aulpi-Corigliano Suio - km 5+120;
- 50) strada: Tuorufunaro-Grottole - km 1+355;
- 51) strada: strada statale n. 7 - Sorbello-Stazione Cellole - km 6+600;
- 52) strada: Garigliano-Monte Massico - km 4+300;
- 53) strada: strada statale n. 6-Marzanello-Pietravairano - km 4+250;
- 54) strada: Letino-Lago Matese - km 11+500;
- 55) strada: Curti-Caselle - km 1+240;
- 56) strada: circumvallazione di Marcianise - chilometri 5+700;
- 57) strada: Pietrebianche - km 1+910;

Ritenuto, pertanto, che le suddette cinquantasette strade possono essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade comunali e di bonifica di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km 186+605 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dallo ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(9044)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1974.

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che attribuisce al Ministro per la sanità il potere di stabilire con proprio decreto, condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego per le sostanze che possono essere cedute dagli imballaggi, dai recipienti, dagli utensili o dagli apparecchi, ai prodotti alimentari, o dai contenitori alle sostanze d'uso personale, domestico o igienico che possano essere assorbite dalla cute o dalle mucose;

Visto il decreto ministeriale in data 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1973, riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Considerato che recenti acquisizioni scientifiche hanno evidenziato la nocività del cloruro di vinile monomero, che può essere presente come impurezza nei contenitori di PVC e suoi copolimeri, e può essere ceduto agli alimenti;

Attesoché l'art. 10 del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973 già prescrive che le resine da impiegare per la preparazione di oggetti di materia plastica non devono cedere sostanze ritenute nocive alla salute, come taluni monomeri, e che, per rendere operativa tale disposizione nei confronti del cloruro di vinile monomero occorre modificare le condizioni di impiego dei materiali che lo possono cedere, e prevedere un metodo di analisi che ne accerti l'assenza nelle condizioni di controllo della migrazione specifica;

Sentita la commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato II, sezione I: « materie plastiche », del decreto ministeriale 21 marzo 1973, citato nelle premesse, sono incluse le seguenti condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego per le resine a base di polivinil cloruro e copolimeri di cloruro di vinile:

« Non devono cedere cloruro di vinile monomero secondo il metodo di analisi riportato nell'allegato IV, sezione 2, punto 6 ».

Art. 2.

Il metodo di analisi per la determinazione della migrazione del cloruro di vinile monomero, riportato in allegato, entra a far parte dell'allegato IV, sezione 2, punto 6 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 già citato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO IV - Sezione 2, punto 6

METODO PER LA DETERMINAZIONE DELLA MIGRAZIONE DEL CLORURO DI VINILE MONOMERO (CVM) DA OGGETTI IN CLORURO DI POLIVINILE E COPOLIMERO DI CVM.

Principio del metodo:

La verifica della migrazione del CVM viene effettuata nella soluzione proveniente dalla prova di cessione effettuata con etanolo al 50% in acqua per 24 ore a 5°C.

La soluzione proveniente dalle prove di cessione viene posta in apposite fiale, condizionate per 2 ore a 44°C e quindi esaminata mediante gascromatografo a ionizzazione di fiamma con accessorio a spazio di testa. Il CVM eventualmente presente è determinato mediante curva di riferimento ottenuta, nelle stesse condizioni, da soluzioni nello stesso solvente a concentrazioni note di CVM.

Apparecchiatura:

Gascromatografo a ionizzazione di fiamma, munito di accessorio a spazio di testa o sistema manuale equivalente.

Procedimento:

Un'aliquota di 10 ml di soluzione proveniente dalle prove di cessione viene introdotta in una fiala (del tipo da penicillina) che viene subito chiusa ermeticamente e posta in termostato a 44°C per 2 ore, parallelamente ad una prova in bianco (costituita dallo stesso solvente simulante non posto in contatto con il campione in esame) ed alle prove relative alla curva di riferimento. Si predispongono l'apparecchio per la determinazione automatica o comunque si adottano le condizioni operative idonee ad ottenere la sensibilità di determinazione specificata più avanti. Tra le condizioni operative possibili, nel caso di apparecchio automatizzato, si citano a titolo d'esempio le seguenti:

- colonna: alcomid e carbowax su teflon;
- gas di trasporto: azoto;
- temperatura del bagno termostatico: 44°C;
- temperatura del blocco di iniezione: 70°C;
- temperatura della colonna: 40°C;
- tempo di iniezione: 5 secondi (o un tempo maggiore);
- tempo di analisi: 12 minuti;
- tempo di lavaggio: 5 minuti;
- tempo di bilanciamento: 5 minuti;
- attenuazione: 1 x 8.

Limiti di rivelabilità del metodo: 0,05 p.p.m. di CVM.

Curva di riferimento:

Da una bombola contenente CVM gassoso, per gorgogliamento in piccolo gorgogliatore a candela si prepara una soluzione madre, in etanolo al 50% in acqua, la cui concentrazione è stabilita per pesata differenziale alla bilancia analitica ($\pm 0,1$ mg). Dalla soluzione madre, mediante opportune dilu-

zioni con lo stesso solvente, preparare soluzioni contenenti 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 p.p.m. di CVM. Nella preparazione delle soluzioni operare rapidamente ed evitare qualsiasi riscaldamento o energica agitazione.

Espressione dei risultati:

Ai fini della valutazione di idoneità le resine e gli oggetti finiti a base di cloruro di polivinile o di suoi copolimeri, esaminati con le prove di cessione indicate nel presente decreto, tenuto conto del reale rapporto superficie/volume, non devono cedere quantità di CVM superiori ai limiti di rivelabilità sopra indicati (0,05 p.p.m.).

(9541)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1974.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.p.a. Turani Angelo, fallita, già corrente in Bergamo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazioni di cauzioni per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la S.p.a. Turani Angelo, fallita, già corrente in Bergamo, via Grismondi, 1, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione di 200 tonnellate di pelli di origine e provenienza svizzera per complessivi fr. sv. 400.000 di cui al mod. B-Import n. 7.403.078, rilasciato in data 20 giugno 1968 dal Credito italiano, filiale di Bergamo;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che l'importazione di detta merce non è mai avvenuta e tenuto conto del processo verbale di accertamento per violazioni alle leggi valutarie elevato a carico della società dalla polizia tributaria di Bergamo il 16 maggio 1973 e definito con decreto del Ministro per il tesoro n. 24566 del 3 giugno 1974;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla S.p.a. Turani Angelo, fallita, già corrente in Bergamo, mediante fidejussione del Credito italiano, filiale di Bergamo, nella misura del 5 per cento dell'importo di fr. sv. 400.000, di cui al mod. B-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(9552)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Messa in liquidazione della Mutua assicurazione bestiame fra allevatori del comune di Spezzano della Sila, in Spezzano della Sila, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, concernente le norme sull'ordinamento delle associazioni agrarie di mutua assicurazione;

Visti gli articoli 2544 e 2547 del codice civile;

Visto il decreto del prefetto di Cosenza n. 46832/III in data 9 agosto 1960, pubblicato nel Foglio degli annunci legali della provincia di Cosenza n. 14, pag. 108 del 16 agosto 1960, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica della Mutua assicurazione bestiame tra allevatori del comune di Spezzano della Sila, con sede in Camigliatello, frazione del comune suddetto;

Vista la lettera in data 25 luglio 1974 dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, promotrice di detta mutua bestiame, trasmessa dalla prefettura di Cosenza, con la quale viene comunicato che la stessa mutua ha cessato ogni attività fin dal 1968;

Considerato che la predetta mutua non ha compiuto da quella data atti di gestione e non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

Ritenuto inoltre che tale mutua non ha depositato per più di due anni consecutivi i bilanci annuali;

Decreta:

La Mutua assicurazione bestiame fra allevatori del comune di Spezzano della Sila, con sede in Camigliatello, frazione del comune suddetto, è posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e ne è nominato commissario liquidatore il rag. Edoardo Simonetti, funzionario dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria.

Roma, addì 21 novembre 1974

(9587)

Il Ministro: DE MITA

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Messa in liquidazione della Mutua assicurazione bestiame tra gli allevatori di Cassano Jonio, in Sibari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, concernente le norme sull'ordinamento delle associazioni agrarie di mutua assicurazione;

Visti gli articoli 2544 e 2547 del codice civile;

Visto il decreto del prefetto di Cosenza n. 1703/III in data 20 gennaio 1962, pubblicato nel Foglio degli annunci legali della provincia di Cosenza, n. 62, pag. 486 del 30 gennaio 1962, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica della Mutua assicurazione bestiame tra allevatori di Cassano Jonio, con sede in Sibari, presso reparto Opera valorizzazione Sila e con estensione della sua attività al territorio dei comuni di Cassano Jonio e Villapiana;

Vista la lettera in data 25 luglio 1974 dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, promotrice di detta mutua bestiame, trasmessa dalla prefettura di Cosenza, con la quale viene comunicato che la stessa mutua ha cessato ogni attività fin dal 1968;

Considerato che la predetta mutua non ha compiuto da quella data atti di gestione e non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

Ritenuto inoltre che tale mutua non ha depositato per più di due anni consecutivi i bilanci annuali;

Decreta:

La Mutua assicurazione bestiame tra gli allevatori di Cassano Jonio, con sede in Sibari, è posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e ne è nominato commissario liquidatore il rag. Edoardo Simonetti funzionario dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria.

Roma, addì 21 novembre 1974

(9589)

Il Ministro: DE MITA

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Messa in liquidazione della Mutua assicurazione bestiame tra gli allevatori di Spezzano Albanese, in Terranova di Sibari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, concernente le norme sull'ordinamento delle associazioni agrarie di mutua assicurazione;

Visti gli articoli 2544 e 2547 del codice civile;

Visto il decreto del prefetto di Cosenza n. 59667/III in data 27 settembre 1962, pubblicato nel Foglio degli annunci legali della provincia di Cosenza n. 28, pag. 214 del 6 ottobre 1962, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica della Mutua assicurazione bestiame tra allevatori di Spezzano Albanese, con sede in Terranova di Sibari presso gli uffici dell'Opera valorizzazione Sila;

Vista la lettera in data 25 luglio 1974 dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, promotrice di detta mutua bestiame, trasmessa dalla prefettura di Cosenza, con la quale viene comunicato che la stessa mutua ha cessato ogni attività fin dal 1968;

Considerato che la predetta mutua non ha compiuto da quella data atti di gestione e non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

Ritenuto inoltre che tale mutua non ha depositato per più di due anni consecutivi i bilanci annuali;

Decreta:

La Mutua assicurazione bestiame tra gli allevatori di Spezzano Albanese, con sede in Terranova di Sibari, è posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e ne è nominato commissario liquidatore il rag. Edoardo Simonetti funzionario dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria.

Roma, addì 21 novembre 1974

(9588)

Il Ministro: DE MITA

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1974.

Adeguamento delle pensioni dovute dal fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, che disciplina la scala mobile delle pensioni dovute dal fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 17443 del 2 agosto 1974;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1973 e giugno 1974 ed i mesi di luglio 1972 e giugno 1973, è aumentato nella misura del 13,0 per cento;

Considerato che a norma del citato art. 29 le pensioni complessive in corso, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, dovute dal fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1975, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1975 le pensioni complessive in corso, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, dovute dal fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, sono aumentate in misura pari al 13,0 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. Il Ministro per il tesoro
R. COLOMBO
(9643)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1974.

Perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 della legge 29 luglio 1971, n. 587, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 17443 del 2 agosto 1974;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1973 e giugno 1974 ed i mesi di luglio 1972 e giugno 1973, è aumentato nella misura del 13,0 per cento;

Considerato che a norma del combinato disposto dell'art. 13 della legge 29 luglio 1971, n. 587, e dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, le pensioni dovute dal fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1975, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1975, le pensioni dovute dal fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 13,0 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1974, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. Il Ministro per il tesoro
R. COLOMBO
(9642)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1974.

Emissione di certificati speciali di credito 10 % - 1975-1985 per L. 1.900 miliardi, ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto, in particolare, l'art. 1 del cennato decreto-legge n. 264, come risulta modificato dalla indicata legge di conversione, il quale, ai fini dell'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri ed altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni, ha autorizzato il Ministero del tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.700 miliardi, secondo le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto, in particolare l'art. 5 del succennato decreto-legge n. 264, a norma del quale, agli oneri connessi alle operazioni di finanziamento suddette si farà fronte con parte del gettito derivante dalle maggiorazioni contributive di cui all'art. 4 del decreto-legge medesimo;

Visto l'art. 17, quarto comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, a norma del quale le succennate operazioni di ricorso al mercato finanziario possono essere realizzate mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Ritenuta l'opportunità di far ricorso all'emissione di certificati speciali di credito;

Visto l'art. 46, sesto comma, del richiamato decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale stabilisce, fra l'altro, che per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, il quale, fra l'altro, prevede che i certificati di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto l'art. 9 del summenzionato decreto-legge n. 80, in virtù del quale: a) i certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno; b) i prezzi di emissione, i tassi d'interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi — da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte — nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente certificati speciali di credito per un importo nominale di lire 1.900 miliardi a valere sull'autorizzazione prevista dal surriportato decreto-legge n. 264, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, l'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1985, per un importo in valore nominale di L. 1.900.000.000.000 (millenovecentomiliardi) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: lire 92 per ogni cento lire di capitale nominale meno i dietimi di interesse da detrarre dal netto ricavo dei certificati;

tasso d'interesse annuo: lire 10% annuo pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 50 milioni, lire 100 milioni, lire 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari, fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 10 serie da lire 190 miliardi. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa, nonché la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

- a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
- b) dalle imposte sulle successioni;
- c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito

per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1975 e l'ultima il 1° luglio 1985.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole d'interessi dei certificati di credito, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato alla pari per serie intere in 10 annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1976 e l'ultima il 1° luglio 1985, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 1° aprile di ogni anno, o il giorno successivo qualora il primo fosse festivo, a cominciare dal 1976, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabili. All'estrazione a sorte dei certificati di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « ESTINZIONE DEI DEBITI DEGLI ENTI MUTUALISTICI » « DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 » « CERTIFICATI DI CREDITO 10% - 1975-1985 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per la indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonché per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo del titolo reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino gli estremi del provvedimento legislativo che autorizza l'emissione dei certificati e del presente decreto ministeriale, nonché il valore nominale del titolo, la durata del certificato, il tasso di interesse, l'importo della cedola con la rispettiva data di pagamento, il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato; negli angoli a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende « DECRETO-LEGGE

8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 » « CERTIFICATI DI CREDITO 10% - 1975-1985 », l'importo ed il numero della cedola.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo sono collocati 21 compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano le medesime diciture delle cedole, tranne che sul rovescio.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO O DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni e in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in litografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti e di enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia stessa le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposta contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati di credito sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico agli appositi capitoli che saranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; a partire dall'anno finanziario 1975 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1976 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1974
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 399

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO EMESSI, AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386, PER L'IMPORTO NOMINALE DI L. 1.900.000.000.000, AL TASSO D'INTERESSE DEL 10% ANNUO, RIMBORSABILI IN 10 ANNI

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
in milioni di lire			
1-7-1975	95.000	—	1.900.000
1-1-1976	95.000	—	1.900.000
1-7-1976	95.000	190.000	1.710.000
1-1-1977	85.500	—	1.710.000
1-7-1977	85.500	190.000	1.520.000
1-1-1978	76.000	—	1.520.000
1-7-1978	76.000	190.000	1.330.000
1-1-1979	66.500	—	1.330.000
1-7-1979	66.500	190.000	1.140.000
1-1-1980	57.000	—	1.140.000
1-7-1980	57.000	190.000	950.000
1-1-1981	47.500	—	950.000
1-7-1981	47.500	190.000	760.000
1-1-1982	38.000	—	760.000
1-7-1982	38.000	190.000	570.000
1-1-1983	28.500	—	570.000
1-7-1983	28.500	190.000	380.000
1-1-1984	19.000	—	380.000
1-7-1984	19.000	190.000	190.000
1-1-1985	9.500	—	190.000
1-7-1985	9.500	190.000	—
	1.140.000	1.900.000	

(9691)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1974.

Pagamento della tredicesima mensilità per l'anno 1974.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 7 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 e le altre particolari disposizioni che disciplinano la corresponsione della tredicesima mensilità ai dipendenti in attività di servizio delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740, convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 874, col quale si conferisce al Ministro per il tesoro la facoltà di anticipare la corresponsione della tredicesima mensilità ove ne ricorra la necessità in relazione alla situazione monetaria e finanziaria del Paese;

Considerato che l'attuale situazione rende necessario anticipare il pagamento di detta mensilità per l'anno 1974 rispetto alla data del 16 dicembre fissato dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

Per il 1974, il pagamento della tredicesima mensilità spettante al personale in attività di servizio delle amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo a norma dell'art. 7 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946,

n. 263 e delle altre analoghe disposizioni, fermi restando gli altri criteri e condizioni, è fissato al giorno 13 dicembre.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1974
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 179

(9699)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 novembre 1974.

Proroga della gestione commissariale del comune di Casalnuovo di Napoli.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 agosto 1974 è stato sciolto il consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli ed è stato nominato il commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Luigi Pilla.

Alla scadenza del periodo previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultato che per il buon andamento della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata per consentire la definizione di importanti provvedimenti amministrativi attualmente in corso, la cui mancata adozione comporterebbe pregiudizio agli interessi dell'amministrazione civica.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio, in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni.

Napoli, addì 20 novembre 1974

Il prefetto: AMARI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 agosto 1974, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Luigi Pilla;

Rilevato che venuto a scadere il termine stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si ravvisa la necessità per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata, allo scopo di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta proroga;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Casalnuovo di Napoli, affidata al direttore di sezione dott. Luigi Pilla, è prorogata a termini di legge.

Napoli, addì 20 novembre 1974

Il prefetto: AMARI

(9468)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1974, registro n. 11 Industria, foglio n. 176, è stato accolto il ricorso straordinario presentato il 2 febbraio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Standa, con sede in Milano, via Celestino IV n. 6, avverso il provvedimento del prefetto di Pavia 5 settembre 1970 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopraccitato, con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Mortara.

(9353)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1974, registro n. 11 Industria, foglio n. 169, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato il 2 febbraio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Standa, con sede in Milano, via Celestino IV n. 6, società incorporante della S.p.a. Rialto - Società per l'esercizio di grandi magazzini e supermercati alimentari, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, avverso il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 8 agosto 1972, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico della predetta società contro il provvedimento del prefetto di Modena in data 21 luglio 1969 di diniego dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Mirandola.

(9354)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1974, registro n. 11 Industria, foglio n. 168, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 2 febbraio 1973, proposto dalla S.p.a. Magazzini Standa, con sede in Milano, via Celestino IV n. 6, avverso il « silenzio-rigetto » determinatosi in conseguenza della mancata decisione del ricorso gerarchico prodotto dalla predetta società contro il provvedimento del prefetto di Milano 11 giugno 1971, con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Monza, corso Milano, angolo via Arosio.

(9355)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1974, registro n. 11 Industria, foglio n. 178, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, presentato il 29 gennaio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Standa, con sede in Milano, via Celestino IV n. 6, avverso il provvedimento del prefetto di Pesaro e Urbino in data 30 gennaio 1968, a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il suddetto provvedimento prefettizio, con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Urbino.

(9356)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1974, registro n. 11 Industria, foglio n. 224, è stato accolto il ricorso straordinario presentato il 2 febbraio 1973 dalla S.p.a. Grandi magazzini Coin, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 17, avverso il provvedimento del prefetto di Bari 28 giugno 1971 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopraccitato, con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Bari, via Sparano.

(9352)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Maria Grazia Vettori nata Cazzavillan, nata a Vicenza il 1° agosto 1935, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Padova il 1° febbraio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9436)

Smarrimento di diploma originale di educazione fisica

La sig.na Maria Rossi, nata a Perugia l'11 giugno 1946, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di educazione fisica conseguito presso l'istituto superiore di educazione fisica di Perugia il 18 novembre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9437)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1974, registro n. 65 Istruzione, foglio n. 364, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. De Perna Michele, insegnante non di ruolo di educazione fisica, avverso il provvedimento 7 dicembre 1965, n. 26452, col quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di Foggia, respingeva il ricorso da lui prodotto avverso la nomina a supplente di educazione fisica, per 4 ore, disposta dal preside dell'istituto professionale per l'artigianato e della scuola media di Lucera a favore del dott. Giustiniano Mariani.

(9599)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1974, registro n. 37 Istruzione, foglio n. 332, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 16 maggio 1970 dalla prof.ssa Giulia Arena, avverso la decisione della commissione provinciale di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, in merito alle graduatorie compilate dal provveditore agli studi di Roma per l'insegnamento di educazione musicale.

(9600)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 dicembre 1974

Dollaro USA	667,075
Dollaro canadese	674,675
Franco svizzero	243,80
Corona danese	113,945
Corona norvegese	123,19
Corona svedese	155,632
Fiorino olandese	257,47
Franco belga	17,73
Franco francese	143,95
Lira sterlina	1549,65
Marco germanico	266,055
Scellino austriaco	37,25
Escudo portoghese	26,825
Peseta spagnola	11,722
Yen giapponese	2,225

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 25-2-1974 al 4-3-1974	dal 5-3-1974 al 7-3-1974	dall'8-3-1974 al 14-3-1974	dal 15-3-1974 al 21-3-1974	dal 22-3-1974 al 26-3-1974	dal 27-3-1974 al 28-3-1974
11.02 (segue)	VIII. di miglio	—	—	—	—	—	—
	IX. di sorgo	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
	B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
	a) mondati (decorticati o pilati):						
	1. di orzo (2)	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	2. di avena:						
	aa) avena spuntata	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
	bb) altri (2)	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
	4. di miglio	—	—	—	—	—	—
	b) mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»):						
	1. di orzo (2)	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	2. di avena (2)	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
	4. di miglio (2)	—	—	—	—	—	—
	II. di altri cereali:						
	a) di frumento (grano) (2)	64.080	64.080	64.080	56.960	49.840	49.840
	b) di segala (2)	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
	c) di granturco (2)	24.920	24.920	24.920	24.920	24.920	24.920
	d) di sorgo (2)	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
	C. Cereali perlati:						
	I. di frumento (grano) (3)	64.080	64.080	64.080	56.960	49.840	49.840
	II. di segala (3)	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
	III. di orzo:						
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1% in peso (senza talco) — prima categoria (3)	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	b) altri (3)	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	IV. di avena (3)	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
	V. di granturco (3)	24.920	24.920	24.920	24.920	24.920	24.920
	VII. di miglio (3)	—	—	—	—	—	—
	VIII. di sorgo (3)	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
	D. Cereali soltanto spezzati:						
	I. di frumento (grano)	64.080	64.080	64.080	56.960	49.840	49.840
	II. di segala	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
	III. di orzo	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	IV. di avena	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
	V. di granturco	24.920	24.920	24.920	24.920	24.920	24.920
	VII. di miglio	—	—	—	—	—	—
	VIII. di sorgo	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
	E. Cereali schiacciati; fiocchi:						
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
	a) Cereali schiacciati:						
	1. di orzo	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	2. di avena	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
	4. di miglio	—	—	—	—	—	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 25-2-1974 al 4-3-1974	dal 5-3-1974 al 7-3-1974	dall'8-3-1974 al 14-3-1974	dal 15-3-1974 al 21-3-1974	dal 22-3-1974 al 26-3-1974	dal 27-3-1974 al 28-3-1974
11.02 (segue)	b) Fiocchi:						
	1 di orzo	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	2. di avena	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
	4. di miglio	—	—	—	—	—	—
	II. di altri cereali:						
	a) di frumento (grano)	64.080	64.080	64.080	56.960	49.840	49.840
	b) di segala	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
	c) di granturco	24.920	24.920	24.920	24.920	24.920	24.920
	d) di sorgo	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
	F. Agglomerati (« pellets »):						
	I. di frumento (grano)	64.080	64.080	64.080	56.960	49.840	49.840
	II. di segala	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
	III. di orzo	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	IV. di avena	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
	V. di granturco	24.920	24.920	24.920	24.920	24.920	24.920
	VI. di riso	145.248	145.248	145.248	145.248	145.248	145.248
	VIII. di miglio	—	—	—	—	—	—
	IX. di sorgo	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
	G. Germi di cereali, anche sfarinati:						
	I. di frumento (grano)	16.020	16.020	16.020	14.240	12.460	12.460
	II. altri	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
11.07	Malto, anche torrefatto:						
	A. non torrefatto:						
	I. di frumento (grano):						
	a) presentato sotto forma di farina . .	32.040	32.040	32.040	28.480	24.920	24.920
	b) altro	32.040	32.040	32.040	28.480	24.920	24.920
	II. altro:						
	a) presentato sotto forma di farina . . .	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	b) non nominato	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	B. torrefatto	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
23.02	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
	A. di cereali:						
	I. di granturco o di riso:						
	a) aventi tenore in amido inferiore od uguale al 35% in peso	34.176	34.176	34.176	17.088	15.379,20	15.379,20
	b) altri:						
	1. aventi tenore in amido superiore od uguale a 35% ed inferiore od uguale al 45% in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	34.176	34.176	34.176	17.088	15.379,20	15.379,20
	2. non nominati	34.176	34.176	34.176	17.088	15.379,20	15.379,20
	II. di altri cereali:						
	a) aventi tenore di amido inferiore od uguale a 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5% in peso	34.176	34.176	34.176	17.088	15.379,20	15.379,20
	b) altri	34.176	34.176	34.176	17.088	15.379,20	15.379,20

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 25-2-1974 al 4-3-1974	dal 5-3-1974 al 7-3-1974	dall'8-3-1974 al 14-3-1974	dal 15-3-1974 al 21-3-1974	dal 22-3-1974 al 26-3-1974	dal 27-3-1974 al 28-3-1974
23.07	Preparazioni foraggere, melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali: B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari: ex 1. Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50% ed il cui tenore in peso in prodotti cereali- coli (4) è: — superiore al 5% ed inferiore o uguale al 15% — superiore al 15% ed inferiore o uguale al 30% — superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50% — superiore al 50% ed inferiore o uguale al 65% — superiore al 65%						
		2.492	2.492	2.492	2.492	2.492	2.492
		6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
		11.214	11.214	11.214	11.214	11.214	11.214
		14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952
		17.444	17.444	17.444	17.444	17.444	17.444

(1) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione ».

(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (Circolare a stampa n. 663 del 1971, prot. n. 9472/UTCD).

(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (Circolare a stampa n. 663 del 1971, prot. n. 9472/UTCD).

(4) Sono considerati prodotti cereali-
coli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

(9167)

REGIONE TOSCANA

Variante al piano regolatore generale del comune di Massa

Con deliberazione della giunta regionale 16 ottobre 1974, n. 1125, è stata approvata la variante al piano regolatore generale per area scolastica in località La Rocca, del comune di Massa (Massa-Carrara), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(9479)

Variante al piano regolatore generale del comune di Pisa

Con deliberazione della giunta regionale 23 ottobre 1974, n. 11186, è stata approvata la variante al piano regolatore generale per individuazione area da destinarsi a centro meccanografico PP.TT., del comune di Pisa, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(9480)

Variante al piano regolatore generale del comune di Arezzo

Con deliberazione della giunta regionale 18 settembre 1974, n. 9424, è stata approvata l'8ª variante al piano regolatore generale per la frazione di Battifolle, del comune di Arezzo, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(9481)

Variante al piano regolatore generale del comune di Prato

Con deliberazione della giunta regionale 18 settembre 1974, n. 9429, è stata approvata la variante al piano regolatore generale per area scolastica nella località Pacciana, del comune di Prato (Firenze), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(9482)

Variante al piano regolatore generale del comune di Campi Bisenzio

Con deliberazione della giunta regionale 2 ottobre 1974, numero 10580, è stata approvata la variante al piano regolatore generale, motel AGIP, del comune di Campi Bisenzio (Firenze), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(9478)

Approvazione del piano di zona del comune di San Marcello Pistoiese

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 novembre 1974, n. 935, è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano degli insediamenti produttivi, adottato dal comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia).

(9483)

Approvazione del piano di zona del comune di Sorano

Con deliberazione della giunta regionale 2 ottobre 1974, numero 10568, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Sorano (Grosseto), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9484)

Approvazione del piano di zona del comune di Altopascio

Con deliberazione della giunta regionale 2 ottobre 1974, n. 10570, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Altopascio (Lucca), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9485)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli, per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità; Viste le leggi: 4 gennaio 1968, n. 15, 11 maggio 1971, n. 390 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1974, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1975 ed il loro importo unitario, nonché specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visti, in particolare, l'art. 2, rispettivamente delle succitate leggi 6 dicembre 1964, n. 1332 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969 registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, addì 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193; addì 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed addì 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonché la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini stranieri, provvisti di laurea, di diciannove borse di studio, dell'ammontare lordo di L. 2.000.000 (duemilioni) cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, comprendenti ciascuna, i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — MATERIE BIOLOGICHE (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

- 1) Biologia molecolare;
- 2) Ematologia;
- 3) Nutrizione;
- 4) Endocrinologia;
- 5) Fisiologia e Fisiopatologia;
- 6) Farmacologia;
- 7) Neuropsicofarmacologia;
- 8) Fisiofarmacologia cardiovascolare;
- 9) Radiobiologia;
- 10) Biostatistica;
- 11) Tossicologia dei farmaci;
- 12) Tossicologia degli antiparassitari;
- 13) Tossicologia degli additivi e dei contaminanti alimentari.

II. — MATERIE CHIMICHE (Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

- 1) Chimica analitica;
- 2) Chimica farmaceutica;
- 3) Tecnologie farmaceutiche;

- 4) Chimica tossicologica;
- 5) Chimica bromatologica;
- 6) Chimica fisica;
- 7) Chimica teorica;
- 8) Chimica organica;
- 9) Radiochimica;
- 10) Tecniche spettrometriche.

III. — MATERIE BIOCHIMICHE (Borse n. 6)

Campi di studio e di ricerca:

- 1) Biochimica e struttura delle sostanze naturali;
- 2) Biochimica analitica;
- 3) Biochimica clinica;
- 4) Immunochimica;
- 5) Genetica microbiologica;
- 6) Chimica microbiologica e dei prodotti di fermentazione;
- 7) Neurochimica.

IV. — MATERIE FISICHE (Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

- 1) Fisica nucleare ed alte energie;
- 2) Fisica degli stati aggregati;
- 3) Biofisica;
- 4) Elettronica;
- 5) Microscopia elettronica;
- 6) Calcolo (calcolatrici elettroniche);
- 7) Strumentazione e tecnologia.

V. — MATERIE MICROBIOLOGICHE ED EPIDEMIOLOGICHE (Borse n. 5)

Campi di studio e di ricerca:

- 1) Batteriologia;
- 2) Virologia;
- 3) Micologia;
- 4) Epidemiologia;
- 5) Immunologia;
- 6) Microbiologia degli alimenti;
- 7) Istologia normale e patologica;
- 8) Igiene degli alimenti.

VI. — MATERIE PARASSITOLOGICHE (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

- 1) Ecologia e fisiologia dei parassiti;
- 2) Infezioni da protozoi e da metazoi;
- 3) Entomologia applicata;
- 4) Tassonomia dei parassiti.

VII. — MATERIE VETERINARIE (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

- 1) Malattie infettive;
- 2) Igiene degli alimenti di origine animale;
- 3) Alimentazione animale.

VIII. — MATERIE DI INGEGNERIA SANITARIA (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

- 1) Depurazione delle acque;
- 2) Igiene ambientale;
- 3) Termotecnica e tecnica del freddo;
- 4) Smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
- 5) Edilizia sanitaria;
- 6) Tecnologia dei materiali;
- 7) Tecnologie alimentari.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito concorrere per più di due materie.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1975; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

- 1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;
- 2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L., contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa.

Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 6.

Il borsista ha l'obbligo:

- 1) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;
- 2) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;
- 3) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che compri la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);
- 4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza straniera;
- b) laurea o diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;
- c) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

d) presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del Paese di origine del candidato alla borsa di studio. Gli stranieri residenti in Italia, o in altro Stato, diverso da quello originario, potranno produrre un attestato di presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del Paese in cui attualmente risiedono. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in lingua italiana, su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, 00161 - Roma, dovrà pervenire per posta, a mezzo raccomandata, nel termine perentorio di sessanta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La menzionata domanda dovrà essere protocollata dall'archivio del medesimo Istituto. La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Le domande potranno pervenire solo attraverso i normali servizi postali.

Pertanto, l'archivio e qualunque altro ufficio dell'Istituto superiore di sanità, non potranno accettare le domande medesime, presentate personalmente, sia dagli interessati che dai loro incaricati.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Qualora sia illeggibile la data del timbro apposta dal predetto ufficio sulla busta contenente la domanda e non sia possibile identificarla a mezzo ricevuta postale, rilasciata dal medesimo e prodotta dal candidato, farà fede, ad ogni effetto, la data apposta con timbro, sulla suddetta domanda, dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione, alle autorità diplomatiche o consolari italiane del territorio dove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

- 1) cognome e nome;
- 2) luogo e data di nascita;
- 3) il possesso della cittadinanza straniera;
- 4) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate all'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo, sia che appartengano alla stessa materia sia che si riferiscano a materie differenti.

Nel caso che più campi di studio e di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengono indicati, erroneamente, in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio e di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando.

Per i casi non previsti, deciderà la commissione, con giudizio insindacabile.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali, in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda in luogo del campo di studio e di ricerca, un programma di ricerche, peraltro non richiesto, la commissione dovrà

stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma, possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

5) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati, dalla Corte dei conti, nonché dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

6) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

7) di impegnarsi altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico, che privato.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia, la stessa firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere o dalla propria rappresentanza diplomatica o consolare, accreditata presso lo Stato italiano e la firma di quest'ultima vidimata dalla prefettura, nella cui circoscrizione, la rappresentanza medesima ha la propria sede. Nel caso previsto dal presente comma, la firma del candidato può essere autenticata anche dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti ed atti, nonché da eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o, se prodotte in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

b) attestato di presentazione di cui all'art. 7, lettera d);

c) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum*, sottoscritto dall'interessato;

d) ogni altro eventuale documento attestante studi svolti e servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare;

e) certificato medico dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio. Tale certificato dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della domanda di partecipazione al concorso;

f) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere a) ed e) dovranno essere tradotti in lingua italiana e nella relativa traduzione la rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio, dovrà attestare la loro conformità all'originale del testo straniero.

Qualora la traduzione venga effettuata da un traduttore ufficiale dello stato estero, la firma del predetto traduttore dovrà essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, sopra menzionata.

Si potrà ovviare a tale legalizzazione, qualora la suddetta rappresentanza italiana dichiarerà la conformità della predetta traduzione, in lingua italiana, all'originale del testo straniero.

Per gli stranieri, residenti o domiciliati in Italia, il certificato medico di cui alla lettera e), deve essere rilasciato, nel termine sopra indicato, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, mentre la traduzione in lingua italiana del titolo di studio, di cui alla lettera a), potrà essere effettuata da un traduttore ufficiale.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo ne-

cessarie, nonché le copie foto-copie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perché formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti, le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 5) compresi, nell'art. 8 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire i documenti ed atti di cui alle lettere: a), b), e) dell'art. 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8.

L'Amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'Amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo. Né sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

I concorrenti, ai quali sia stata assegnata la borsa di studio e che abbiano omissso di indicare nella domanda di partecipazione al concorso quanto precisato ai numeri 6), 7) dell'art. 8 del presente bando, dovranno produrre all'atto dell'assegnazione della borsa, istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel far riferimento alla borsa loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 6), 7) dell'articolo sopra menzionato.

Art. 12.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'Amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensione dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene rispettivamente trattenuto, in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza, per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 13.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 9 del presente bando. In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi, per le materie di cui al predetto art. 1 e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie, nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Le norme del presente bando, trovano integrale applicazione, per ognuna delle due domande prodotte dall'aspirante borsista.

Art. 14.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 15.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1975.

Art. 16.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 10 del presente decreto, i 120 giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'Amministrazione, del provvedimento adottato. Tale lettera dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 12, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo 210 giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'Amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1974
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 215

Schema esemplificativo
della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di
sanità - Viale Regina Elena, 299 -
00161 - ROMA

Il sottoscritto di cittadinanza
il nato a
via e residente in
n tel.
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca nell'ambito delle materie

Dichiara, inoltre, di:

1) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonché dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

2) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 6 del bando di concorso;

3) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

4) impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

5) allegare i documenti ed atti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data,
(firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni

N.B. — Scrivere la domanda in lingua italiana, in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(9682)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica di decreto concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1974 concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1971-72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 29 aprile 1974;

Accertato che il nominativo incluso al n. 121 della citata graduatoria non è Serra Giovanni Battista bensì Serra Gio Battista;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 121 del decreto ministeriale 22 marzo 1974, concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1971-72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 29 aprile 1974, leggasi Serra Gio Battista anziché Serra Giovanni Battista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(9565)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquanta posti, elevati a sessanta, di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale di questo Ministero in data 5 dicembre 1974 pubblica il decreto ministeriale 22 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre stesso anno, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 328, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a cinquanta posti, elevati a sessanta, di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, bandito con decreto ministeriale 22 novembre 1973.

(9681)

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a cinque posti, ridotti a quattro, di commesso in prova.

Nel supplemento straordinario n. 1 al n. 10 (ottobre), anno 1974, del Bollettino ufficiale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 31 ottobre 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1974, registro n. 28 Bilancio, foglio n. 129, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli, a cinque posti, ridotti a quattro, di commesso in prova, nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1973, e sono stati dichiarati i vincitori nonchè gli idonei del concorso stesso.

(9379)

**UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE
DI PADOVA**

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 551-AA.6/12 in data 3 maggio 1973, con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova, e precisamente del consorzio veterinario tra i comuni di Este-Ospedaletto Euganeo-Baone e del consorzio veterinario tra i comuni di Piazzola sul Brenta-Limena;

Visto il proprio decreto n. 525-AA.6/12 in data 20 aprile 1974 modificato con decreto n. 757-AA.6/12 in data 12 giugno 1974 con il quale venne nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali relativi ai lavori svolti dalla commissione giudicatrice nonché la graduatoria degli idonei formulata dalla suddetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni apportate con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova in premessa indicato:

1. Leonardi Vittorio	punti 70,885 su 120
2. Grigolo Gianni	» 65,300 »
3. Zaccaria Mario	» 62,098 »
4. Zattarin Antonio	» 61,500 »
5. Ruffin Renzo	» 58,035 »
6. Zago Giorgio	» 56,765 »
7. Fante Adriano	» 56,000 »
8. Lodrini Eliano	» 53,500 »
9. Roggia Giovanni Pietro (nato il 27 settembre 1942)	» 53,0001 »
10. Martini Gianfranco Arduino (nato il 21 febbraio 1945)	» 53,000 »
11. Fanin Roberto	» 50,050 »
12. Campana Pietro	» 50,000 »
13. Silimbani Ermes	» 49,500 »
14. Perrotta Sergio	» 49,000 »
15. Mambelli Pier Giuseppe	» 48,500 »
16. Ponomarov Wladimiro	» 47,682 »
17. Pandolfi Giuseppe Secondo	» 47,050 »
18. Madile Giovanni	» 45,000 »
19. Pederzoli Francesco	» 44,500 »
20. De Bernardi Giancarlo	» 44,000 »
21. Brighi Paoio	» 42,000 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunci legali della provincia di Padova e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 12 novembre 1974

*Il veterinario provinciale: BERTI***IL VETERINARIO PROVINCIALE**

Visto il proprio decreto n. 1386-AA.6/12 in data 12 novembre 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nel consorzio veterinario tra i comuni di Este-Ospedaletto Euganeo-Baone e nel consorzio veterinario tra i comuni di Piazzola sul Brenta-Limena;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze delle sedi, stabilito dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Il dott. Leonardi Vittorio, primo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Este-Ospedaletto Euganeo-Baone;

Il dott. Grigolo Gianni, secondo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Piazzola sul Brenta-Limena.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunci legali della provincia di Padova e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 12 novembre 1974

Il veterinario provinciale: BERTI

(9313)

REGIONI

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 1974, n. 8.

Disposizioni in materia di finanza locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 44 del 17 settembre 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine del 30 novembre stabilito per la presentazione alla giunta provinciale dei bilanci defecitari previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 34, è prorogato al 15 marzo dell'anno cui il bilancio si riferisce.

La proroga del suddetto termine vale per i bilanci defecitari dei comuni, in cui le elezioni amministrative si svolgono negli ultimi quattro mesi dell'anno.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 31 agosto 1974

Il vice presidente della giunta provinciale

BENEDIKTER

Visto, il commissario del Governo per la provincia: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 2 settembre 1974, n. 9.

Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 20 settembre 1973, n. 62.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 44 del 17 settembre 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'impiego dei contributi a fondo perduto e delle somme mutate ai sensi dell'art. 5, relativi agli anni 1973, 1974 e 1975, si può prescindere, per quanto attiene la scelta delle opere da finanziare, dalle graduatorie stabilite nei programmi di attuazione ai piani urbanistici comunali. Hanno comunque priorità il completamento delle opere già iniziate e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Su richiesta degli enti beneficiari ed ove la Giunta provinciale in relazione alla situazione finanziaria degli stessi ne ravvisi la opportunità, i contributi costanti ventennali di cui alla lettera b) dell'art. 1 potranno essere corrisposti direttamente agli enti prescindendo dall'assunzione da parte degli stessi dei mutui previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Il tasso di interesse indicato al primo comma dell'art. 5 può essere elevato fino al 15 per cento.

All'art. 5 sono aggiunti i seguenti commi:

«I mutui di cui sopra possono essere assunti direttamente dalla provincia fino al limite di lire 20 miliardi per la successiva erogazione ai comuni, alle comunità comprensoriali ed ai consorzi in base ai criteri di suddivisione indicati al precedente art. 3. In tal caso la provincia assume l'intero onere per l'ammortamento dei mutui, non opera il beneficio di cui alla lettera b) del precedente art. 1 a favore degli enti locali citati e gli stessi rimborseranno annualmente alla provincia la differenza fra la quota annua di ammortamento e la quota di cui

alla lettera b) dell'art. 1, che rimane a carico della provincia. Per il rimborso alla provincia delle suddette differenze a carico degli enti beneficiari si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 6 e 13, ultimi commi.

La provincia può erogare agli enti beneficiari anticipazioni sui mutui loro spettanti, senza oneri a carico degli stessi, utilizzando le proprie giacenze di tesoreria fino al limite di lire 10 miliardi, compatibilmente con le proprie esigenze di cassa.

Nel caso che gli enti beneficiari assumono direttamente i mutui di cui alla presente legge presso istituti di credito, sono obbligati a versare le anticipazioni ottenute dal tesoriere della provincia non appena disporranno delle somme mutate.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui assunti dalla provincia si fa fronte con le disponibilità stanziata in bilancio in forza dell'art. 1, terzo e quarto comma, mentre per la differenza si provvede con le entrate provenienti dagli enti beneficiari in forza del presente articolo.

Nel bilancio di previsione della provincia per l'esercizio finanziario 1974 sono istituiti gli appositi capitoli in entrata per il ricavo del mutuo e per l'introito delle quote a carico degli enti beneficiari, e fra la spesa gli appositi capitoli per l'ammortamento dei mutui e per l'erogazione agli enti beneficiari delle quote parte loro spettanti ai sensi dell'art. 3».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 2 settembre 1974

Il vice presidente della giunta provinciale

BENEDIKTER

Visto, il commissario del Governo per la provincia: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 1974, n. 10.

Pareri tecnici sulle opere del settore agricoltura, foreste, regolazione di corsi d'acqua, nonché elettrificazione rurale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 44 del 17 settembre 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutte le opere del settore agricoltura, foreste, regolazione di corsi d'acqua, nonché elettrificazione rurale, finanziate o agevolate dalla giunta provinciale, devono essere corredate di un parere tecnico.

Per opere con un preventivo fino a lire 80 milioni il parere tecnico è dato dal capoufficio competente. Per tutte le altre opere il parere è dato dalla commissione tecnica di cui all'art. 2 della presente legge.

Se più opere o contributi vengono approvati con deliberazione unica è sufficiente un parere tecnico unico.

Art. 2.

La commissione tecnica di cui all'art. 1 della presente legge è nominata dalla giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta:

- dal funzionario incaricato della direzione dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste, con le mansioni di presidente;
- dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che sostituisce il presidente in caso di impedimento;
- dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste;
- dal capo dell'ufficio per l'amministrazione delle foreste demaniali;
- dal capo dell'azienda speciale sistemazione bacini montani;
- dal capo dell'ufficio per l'elettrificazione.

Di caso in caso il presidente della commissione può chiamare a far parte della commissione con voto consultivo:

- l'ingegnere capo dell'assessorato per i lavori pubblici;
- il capo dell'ufficio urbanistico;
- un rappresentante dell'assessorato della tutela dello ambiente;

- d) il medico provinciale;
 e) il veterinario provinciale;
 f) l'ispettore provinciale dei servizi antincendio;
 g) altri esperti quando si tratta di materie richiedenti una particolare preparazione;
 h) l'impiegato incaricato dell'istruttoria del progetto di cui si tratta.

Funge da segretario un impiegato della carriera direttiva o di concetto dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste.

Scaduta la legislatura, la commissione rimane in funzione fino alla sua sostituzione, che deve avvenire entro due mesi dall'elezione della nuova giunta provinciale.

Art. 3.

La commissione tecnica è convocata dal presidente e le adunanze sono valide in presenza del presidente o del suo sostituto e di complessivamente più della metà dei membri.

Le deliberazioni della commissione tecnica sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

In caso di impedimento i membri della commissione possono farsi rappresentare con delega scritta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 31 agosto 1974

Il vice presidente della giunta provinciale
 BENEDIKTER

Visto, il commissario del Governo per la provincia: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 1974, n. 11.

Emendamenti ed ulteriore finanziamento della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1: «Interventi a favore della agricoltura».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 44 del 17 settembre 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

«Contributi in conto capitale ai sensi del primo comma possono essere concessi fino alla misura massima del 65 % della spesa ammessa.

Contributi sugli interessi possono, a seconda del tipo di investimento, essere concessi per un periodo variante tra 5 e 20 anni e fino alla misura massima in cui rimanga a carico del beneficiario almeno il 3 % ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, viene sostituito dal seguente:

«La provincia può concedere a titolari di aziende agricole, suscettibili di svilupparsi, contributi sugli interessi su mutui attinti presso banche convenzionate per investimenti di carattere produttivo, o contributi in conto capitale.

Contributi sugli interessi possono essere concessi fino alla misura massima, in cui rimanga a carico del beneficiario almeno il 3 %. Se il contributo è dato in forma di contributo in conto capitale, a carico dell'interessato deve rimanere almeno il 35 % della spesa ammessa.

In territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, possono essere concessi contributi sugli interessi fino alla misura massima in cui rimanga a carico del beneficiario almeno il 2 per cento.

La provincia può inoltre concedere a titolari di aziende agricole contributi in conto capitale o contributi sugli interessi corrispondenti per la costruzione di fabbricati aziendali fino alla misura massima del 50 % della spesa ammessa, nonché per opere di miglioramento fondiario fino all'importo massimo del 70 % della spesa ammessa ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Invece di contributi sugli interessi la giunta provinciale può concedere, su domanda, contributi annui costanti posticipati per lo stesso periodo e nella stessa misura nella quale sarebbe concedibile il contributo sugli interessi.

Le domande di contributo sono da indirizzare all'assessorato per l'agricoltura e le foreste. I contributi vengono concessi su proposta dell'assessore competente con deliberazione della giunta provinciale ».

Art. 4.

All'art. 5 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per i fini della presente legge sono autorizzati, in aggiunta agli stanziamenti previsti dai commi precedenti, i seguenti stanziamenti:

L. 2.210.000.000 per gli scopi degli articoli 1, 2 e 3, per contributi in conto capitale, a carico dell'esercizio finanziario 1974, e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978 un importo annuo fino alla misura massima di L. 2.210.000.000 da stabilire con legge di bilancio.

Per gli scopi di cui agli articoli 1 e 2 per contributi in conto interessi è autorizzato un limite di impegno di lire 509 milioni, a carico del bilancio provinciale per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio provinciale per effetto del precedente comma sono così stabiliti:

L. 509.000.000	nell'esercizio 1974;
L. 1.018.000.000	nell'esercizio 1975;
L. 1.527.000.000	nell'esercizio 1976;
L. 2.036.000.000	nell'esercizio 1977;
L. 2.545.000.000	per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1993;
L. 2.036.000.000	nell'esercizio 1994;
L. 1.527.000.000	nell'esercizio 1995;
L. 1.018.000.000	nell'esercizio 1996;
L. 509.000.000	nell'esercizio 1997.

I fondi di cui alla presente legge, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi ».

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di L. 2.719.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario corrente per L. 2.719.000.000.

Alla maggiore spesa di lire 509 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1975 e di ulteriori lire 509 milioni rispetto all'anno precedente a carico di ciascun esercizio finanziario dal 1976 al 1977, si fa fronte con una quota corrispondente della maggiorazione annuale del 10 % delle assegnazioni statali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 e per l'anno 1978 con una quota di lire 509 milioni delle maggiori entrate di cui all'art. 77, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 3380. — Contributo in conto capitale per interventi ai sensi della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1	L. 2.210.000.000
Cap. 3695. — Contributi in conto interessi per interventi a favore dell'agricoltura, legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, articoli 1 e 2 »	509.000.000
	<u>L. 2.719.000.000</u>

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	L. 2.719.000.000
---	------------------

Art. 7.

Le domande tendenti ad ottenere i benefici di cui alla presente legge devono essere inoltrate entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 8.*Norma transitoria*

L'art. 7 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Le domande di contributo presentate ai sensi di leggi precedenti, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultano inevase presso gli uffici competenti, potranno essere esaminate per il loro finanziamento secondo le modalità della presente legge ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 31 agosto 1974

Il vice presidente della giunta provinciale

BENEDIKTER

Visto, il commissario del Governo per la provincia: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 1974, n. 12.**Modifiche alla legge provinciale sulle comunità montane del 15 settembre 1973, n. 53.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 44 del 17 settembre 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, vengono inseriti i seguenti commi:

« I contributi per opere di miglioramento fondiario al servizio di una pluralità di aziende agricole possono essere concessi dalla misura minima del 40 % alla misura massima dell'87,5 % della spesa ammessa, prescindendo dal numero delle persone alle stesse interessate.

I contributi di cui sopra possono essere concessi anche ad integrazione di contributi già concessi su altre leggi purchè l'importo globale dei contributi non superi i limiti massimi previsti dalla presente legge ».

Dopo l'ultimo comma dell'art. 3 della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, vengono inseriti i seguenti commi:

« L'istruttoria delle pratiche di cui alla presente legge ed alle altre leggi vigenti per interventi analoghi può essere affidata a discrezione dell'assessore competente all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o all'ispettorato ripartimentale delle foreste, ferma restando la competenza dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e dell'ispettore ripartimentale delle foreste di cui all'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in quanto compatibile con le leggi provinciali vigenti in materia.

I relativi decreti di concessione dei contributi o concorsi nei prestiti e mutui emanati dai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e ripartimentale delle foreste sono sottoposti al controllo preventivo della ragioneria provinciale e dell'ufficio distaccato della Corte dei conti.

Il collaudo delle opere viene eseguito su incarico scritto dell'assessore competente, da funzionari dell'assessorato provinciale all'agricoltura e foreste ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 31 agosto 1974

Il vice presidente della giunta provinciale

BENEDIKTER

Visto, il commissario del Governo per la provincia: DE PRETIS

(9089)

LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 1974, n. 13.**Provvidenze per la ricettività alberghiera - Rifinanziamento e modifiche della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 45 del 24 settembre 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, sono autorizzati i seguenti stanziamenti a carico dell'esercizio finanziario 1974:

lire 350 milioni, quale limite d'impegno per gli scopi di cui all'art. 1, lettera a);

lire 200 milioni, quale limite d'impegno per gli scopi di cui all'art. 1, lettera b).

Le annualità di lire 350 milioni a partire dal 1975 saranno iscritte nei rispettivi bilanci di previsione fino al 1983.

I fondi eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

La lettera a) dell'art. 1 della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, è sostituita dalla seguente:

« a) opere di ammodernamento, di ampliamento e di ricostruzione di esercizi alberghieri esistenti e di rifugi alpini, riconosciuti tali ai sensi della legge regionale 24 giugno 1957, n. 14, nonchè la costruzione di nuovi esercizi alberghieri e di nuovi ristoranti, un contributo rateale annuo costante fino al 6 % per la durata di 10 anni, su una spesa non superiore al 60 % della spesa riconosciuta ammissibile; ».

Art. 3.

L'art. 5 della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Le domande di concessione dei contributi, di cui all'art. 1, devono essere presentate all'assessorato al turismo entro il 28 febbraio di ogni anno, corredate della seguente documentazione preliminare:

relazione tecnico-illustrativa;

progetto di massima;

preventivo sommario di spesa;

piano di finanziamento;

estratto tavolare;

dichiarazione del sindaco attestante la data dell'inizio dei lavori;

copia fotostatica della licenza di pubblica sicurezza, se trattasi di esercizio esistente.

Nel caso di accoglimento della domanda, il richiedente deve presentare ad integrazione della documentazione, i seguenti atti:

progetto esecutivo, approvato dagli organi competenti;

preventivo di spesa dettagliato comprendente il computo metrico.

Per le opere di arredamento o di rinnovo dell'arredamento, il richiedente deve corredare la domanda di:

relazione illustrativa;

preventivo dettagliato di spesa;

piano di finanziamento;

copia fotostatica della licenza di pubblica sicurezza, se trattasi di esercizio esistente.

Sul progetto esecutivo delle opere, di cui all'art. 1, lettera a), deve essere sentito il parere dell'organo tecnico competente. Tale parere viene espresso dall'ufficio tecnico provinciale se la spesa prevista non supera l'importo di lire 100 milioni e dal comitato tecnico provinciale se la spesa supera detta cifra ».

Art. 4.

L'art. 9 della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Alle provvidenze della presente legge possono essere ammesse anche le opere, i cui lavori siano stati iniziati dopo l'11 settembre 1973, qualora i richiedenti abbiano presentato domanda ai sensi della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, e la stessa non sia stata accolta. Saranno ammesse le domande incluse nell'elenco sostitutivo delle opere ammissibili alle provvidenze della citata legge.

I titolari delle domande, di cui al precedente comma, che intendono usufruire delle provvidenze della presente legge, devono presentare una nuova domanda entro il 28 febbraio 1975 ».

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di lire 550 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 4000. — Spese per provvidenze per la ricettività alberghiera (<i>una tantum</i>)	L. 200.000 000
Cap. 4118. — Spese per provvidenze per la ricettività alberghiera (pluriennale)	» 350.000 000
	<u>L. 550.000 000</u>

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	L. 550.000 000
---	----------------

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 31 agosto 1974

Il vice presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, il commissario del Governo per la provincia: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 1974, n. 14.

Provvidenze per favorire la dotazione delle camere per forestieri negli esercizi alberghieri con impianti igienico-sanitari - Rifinanziamento e modifiche della legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25, e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 45 del 24 settembre 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25, è autorizzata nell'esercizio finanziario 1974 la spesa di lire 150 milioni.

Art. 2.

L'art. 3 della legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Per ciascuna serie di impianti igienico-sanitari apprestata sono concessi i seguenti contributi a fondo perduto:
per i lavori di cui alla lettera a) fino a L. 300.000;
per i lavori di cui alla lettera b) fino a L. 275.000;
per lavori di cui alla lettera c) fino a L. 275.000;
per lavori di cui alla lettera d) fino a L. 250.000 ».

Art. 3.

L'art. 5 della legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Le domande di contributo devono pervenire all'assessorato provinciale al turismo entro il 31 marzo di ogni anno, corredate della seguente documentazione:

- 1) planimetria delle camere con indicazione dettagliata dei servizi esistenti e di quelli da costruire e relazione illustrativa;
- 2) estratto tavolare;
- 3) dichiarazione dell'istante che gli impianti, per la cui realizzazione viene chiesto il contributo, non beneficiano di altre provvidenze statali, regionali o provinciali;
- 4) dichiarazione del sindaco del comune, attestante che la data dell'inizio dei lavori non è anteriore all'entrata in vigore della presente legge;
- 5) copia fotostatica della licenza di pubblica sicurezza;
- 6) dichiarazione attestante il numero dei dipendenti occupati nell'esercizio durante l'ultima stagione turistica.

La domanda di contributo deve essere controfirmata anche dal proprietario dell'immobile, qualora il richiedente, titolare della licenza, sia usufruttuario o affittuario dell'esercizio alberghiero ».

Art. 4.

Le provvidenze previste dalla presente legge possono essere concesse anche a coloro che abbiano presentato regolare domanda in base alla legge provinciale 23 agosto 1973, n. 26, e la domanda stessa non sia stata accolta.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di lire 150 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 4060. — Spese per provvidenze per favorire la dotazione delle camere per forestieri negli esercizi alberghieri con impianti igienico-sanitari	L. 150.000 000
--	----------------

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	L. 150.000.000
---	----------------

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 31 agosto 1974

Il vice presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, il commissario del Governo per la provincia: DE PRETIS

(9090)

ANTONIO SESSA, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore